

CCLX SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 4 APRILE 1968

Presidenza del Vicepresidente GARDU
indi
del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge: «Norme per l'approvazione delle intese» (46) e proposta di legge: «Regolamentazione della "intesa" di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente il Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3» (16). (Continuazione della discussione congiunta ed approvazione del testo unificato):

ZUCCA	5482
ZACCAGNINI	5483
CATTE, Assessore all'agricoltura e foreste	5484
BIGGIO	5488
MELIS PIETRINO	5489
MELIS G. BATTISTA	5490
TORRENTE	5495
DETTORI	5496
BERNARD	5509
(Votazione segreta)	5509
(Risultato della votazione)	5509
Sull'ordine del giorno:	
ZUCCA	5509
DETTORI	5511
PRESIDENTE	5511

La seduta è aperta alle ore 17 e 10.

DEFRAIA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione abbinata e approvazione del testo unificato del disegno di legge: «Norme per la promozione delle intese» (46) e della proposta di legge: «Regolamentazione della "intesa" di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente il Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3» (16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione abbinata dalla discussione del disegno di legge: «Norme per la promozione delle intese» e della proposta di legge: «Regolamentazione dell'intesa di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, numero 588, concernente il Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3».

Prosegue l'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 6.

DEFRAIA, Segretario :

Art. 6

Se la domanda viene presentata per iniziativa congiunta dei contraenti, l'intesa è raggiunta quando nella domanda stessa sono determinati la quota di partecipazione di ciascuno dei contraenti alle spese di attuazione del piano organico, nonché le modalità e i tempi di attuazione del piano stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 7

Se la domanda è presentata da una sola delle parti e viene successivamente corredata della dichiarazione con cui l'altra parte aderisce alle determinazioni di cui al precedente articolo 6, l'intesa è raggiunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io credo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che la dizione di questo articolo sia piuttosto generica. Cioè non si comprende il significato della adesione alle determinazioni. Se i due contraenti sono d'accordo, deve risultare dalla domanda con cui i due fanno la richiesta di contributo. Può ben dirsi che, con una semplice dichiarazione fatta da uno dei due contraenti di una intesa non ancora stabilita, si possa verificare l'ipotesi prevista dall'articolo 7? Io credo che sotto il profilo giuridico questa dichiarazione non possa avere alcuna efficacia e che pertanto occorre un atto firmato da entrambi i contraenti in cui ciascuno dichiara di accettare quelle determinate condizioni o quelle determinate percentuali.

Ecco perchè io credo che quando la domanda è presentata da uno solo dei contraenti l'intesa va sempre promossa; e che vi sia un organo, che può essere l'Ispettorato previsto dall'articolo 4, o l'Assessore nel caso previsto dall'articolo 5, che la registri, perchè una dichiarazione può essere fatta e può essere ritirata. In tal caso, anche se la convinzione della Regione è che l'intesa sia stata raggiunta, in realtà manca un atto che vincoli entrambi a quella determinata intesa. Non so se riesco a far comprendere qual è il mio dubbio. Trattandosi, ripeto, di una dichiarazione unilaterale chi la fa è sempre in tempo anche a ritirarla.

MARCIANO (M.S.I.). Ma se è acclusa agli atti!

ZUCCA (P.S.I.U.P.). La può sempre ritirare perchè agli atti la domanda per i contri-

buti per il piano è fatta solo da uno dei due contraenti. Ecco perchè credo che questo articolo sia pericoloso e possa ingenerare delle situazioni complesse, non chiare. Si potrebbe alla fine arrivare a questo risultato: che si metta in esecuzione il piano sicuri dell'intesa raggiunta, e che poi la dichiarazione di uno dei due contraenti possa essere ritirata.

Diverso è il caso dell'articolo 6 in cui c'è la firma dei due sullo stesso documento, sulla domanda.

MELIS PIETRINO (P.C.I.). Ma l'articolo 5 dice qual è quella dichiarazione.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma l'articolo 5 presuppone l'iniziativa dell'Assessore.

MELIS PIETRINO (P.C.I.). Nella vecchia legge.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io parlo del testo della Commissione. Per l'articolo 5, vi sono delle iniziative o dell'Ispettorato o dell'Assessore e si capisce che se l'intesa verrà raggiunta c'è l'impegno reciproco dei due contraenti a rispettarla. Invece qui si parla di una semplice dichiarazione, senza neppure stabilire una formalità sul modo in cui questa dichiarazione deve essere fatta (può essere una semplice lettera raccomandata). E il concedente può oggi mandare la domanda, e dopo tre mesi, quattro mesi dall'inizio dei lavori può dichiarare di non essere più d'accordo. Chi glielo proibisce? Ecco perchè credo che nel caso in cui ci sia la domanda presentata da uno solo dei contraenti sia indispensabile mettere in movimento la procedura prevista dall'articolo 4 e successivamente dall'articolo 5. In questo caso soltanto, avremo la garanzia che alla intesa aderiscano entrambi i contraenti con un impegno formale, preciso che non può essere ritirato.

Nulla vieta, ripeto, che oggi uno dei due contraenti dichiari d'essere d'accordo e che, dopo qualche tempo, ritiri la dichiarazione, dato che per questa non è prevista alcuna formalità, e non c'è un organo che la recepisca. Se esistesse un accordo preventivo compari-

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

rebbe nella domanda di cui si parla all'articolo 5; se uno dei due contraenti non avesse firmato la domanda vi sarebbe una riserva.

Credo, pertanto, che l'articolo 7 dovrebbe essere soppresso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). L'argomento che è stato sollevato dal collega Zucca è stato tenuto presente dalla Commissione, che ne ha lungamente discusso. Perché si è introdotto questo articolo? Vediamo come si possono svolgere le cose. I due contraenti, il concedente e il concessionario, fin dal primo momento si mettono d'accordo ed allora è logico che la domanda di contributo venga presentata a firma di tutti e due. Ma se dovessimo accogliere la tesi del collega Zucca, potremmo dire che questo non è sufficiente. Uno dei due, domani, potrebbe sempre dire di non riconoscere ciò che ha sottoscritto...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E no; questo è l'atto ufficiale della domanda di contributo, firmato da tutti, e quindi c'è l'impegno verso la Regione.

ZACCAGNINI (D.C.). E' una domanda ufficiale di contributo, ma l'organo istruttorio ha l'obbligo, una volta approvata la legge, di accertare se l'intesa è stata raggiunta.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). L'articolo 7 afferma il contrario, dice che l'intesa è automaticamente raggiunta.

MELIS PIETRINO (P.C.I.). E' detto nello articolo 4.

CATTE (P.S.U.), Assessore all'agricoltura e foreste. L'Ispettorato accerta sempre.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Allora l'articolo 7 non ci sta a far niente! Allora mi date ragione!

ZACCAGNINI (D.C.). Per l'articolo 4 gli Ispettorati agrari devono, preliminarmente,

accertare l'esistenza della intesa tra i contraenti e, qualora manchi, promuoverla. Deve intervenire un atto d'ufficio dal quale risulti chiaramente che l'intesa è stata raggiunta. Mi pare che sia limpido, chiaro il dettato dello articolo 4: gli Ispettorati agrari o forestali devono preliminarmente accertare l'esistenza della intesa tra i contraenti, e, qualora manchi, promuoverla. Ora, se c'è una domanda firmata da tutti e due, gli uffici istruttori presumono che l'accordo vi sia, ma devono accertarlo. L'ufficio istruttorio, che è chiamato a concedere il contributo, deve fare un sopralluogo per la concessione del contributo, deve accertare, per esempio, che le opere non siano state già eseguite in tutto o in parte; deve vedere se le opere progettate siano adatte ad essere realizzate sul terreno oggetto della trasformazione; deve fare tutta una serie di accertamenti. Fra gli accertamenti che dovrà fare d'ora innanzi, cioè dopo che sarà approvata questa legge, vi sarà quello di appurare se le due parti abbiano raggiunto l'intesa.

Allora ritorniamo a quanto dicevamo un momento fa: la domanda è firmata da tutte e due le parti, il funzionario presume che siano d'accordo. Quando andrà sul luogo per accertare le condizioni dell'azienda e vedere se il contributo, in via puramente tecnica, può essere concesso, non inviterà una sola delle parti, ma sarà tenuto a invitarle tutte e due, inviterà tanto il concessionario quanto il concedente e le due parti dichiareranno se sono d'accordo. Questa mi sembra la procedura esatta che dovrà essere instaurata d'ora innanzi.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma gli articoli 6 e 7 figurano come eccezioni all'articolo 4; se no che scopo avrebbero di esserci? Tanto che vi si dice: è raggiunto *ope legis*.

ZACCAGNINI (D.C.). L'articolo 6 fa semplicemente una precisazione; dice: quando si presume che l'intesa sia raggiunta.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non quando si presume, ma quando «è raggiunta» dice.

ZACCAGNINI (D.C.). L'intesa è raggiunta quando nella domanda presentata a firma congiunta vengono precisate le quote di partecipazione dei due richiedenti e viene naturalmente, quindi, di conseguenza, precisata la spesa che si presume di incontrare per l'attuazione del piano; vengono precisate altresì le modalità di attuazione. Perché devono essere precisate anche le modalità? Perché anche sulle modalità vi può essere una ragione di dissenso fra le due parti e quindi il funzionario incaricato dell'istruttoria deve accertare che vi sia l'accordo anche sulle modalità. Deve esserci anche l'accordo sui tempi di esecuzione perchè è chiaro che un lavoro può essere eseguito all'inizio o alla fine dell'anno.

Secondo l'articolo 6 si può ritenere con elementi concreti che l'intesa sia raggiunta quando le due parti dichiarino ufficialmente d'essere d'accordo su questi tre punti.

Ora arriviamo all'articolo 7. Può darsi che le due parti, in un primo momento, non siano d'accordo, ed allora una di esse potrà prendere l'iniziativa di presentare la domanda. Arriva una richiesta di contributo firmata da una sola delle due parti. Bene, l'ufficio istruttorio, Ispettorato agrario, Ispettorato forestale, si farà dovere, perchè questa legge glielo impone, di accertare se le due parti sono d'accordo. Se nel frattempo arriva una dichiarazione di assenso di colui il quale non aveva firmato la domanda, formalmente l'intesa si perfeziona. Il funzionario incaricato dell'istruttoria, tuttavia, farà il sopralluogo, per gli accertamenti di cui ho parlato dinanzi, ed in particolare esaminerà i rapporti tra concedente e concessionario.

Per quale ragione noi dovremmo costringere un agricoltore, sia proprietario e sia affittuario, che ha già fatto una domanda di contributo, a presentare un'altra domanda, un altro progetto per ottenere quel contributo, quando si può regolarizzare tutto con una dichiarazione d'assenso?

Non vedo, dunque, alcuna ragione di perplessità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della

Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Mi pare che non abbia ragione di essere queste perplessità, perchè l'articolo 4 dice che gli Ispettorati devono accertare, l'articolo 6 dice che la domanda può essere presentata per iniziativa congiunta ed in questo caso l'accertamento avviene sulla base di questa domanda presentata dal concedente e dal concessionario.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Gli articoli 6 e 7 presuppongono che non vi siano accertamenti.

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. L'articolo 6 e l'articolo 7 dicono in quale modo deve manifestarsi la volontà del concedente e del concessionario. Naturalmente questa volontà deve essere accertata dall'Ispettorato. L'articolo 6 e l'articolo 7 dicono in quale modo deve esprimersi questa volontà, cioè o con una domanda firmata da entrambi, oppure con una domanda presentata da uno solo e una dichiarazione successiva dell'altro contraente. Naturalmente vi sarà un documento dell'ufficio che certifica questa avvenuta intesa.

PESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io comprendo l'osservazione dell'Assessore Catte, ma, se le cose stessero così, mi si deve spiegare perchè esiste l'articolo 7. In effetti l'articolo 7 vale come eccezione alla regola, testè illustrata dall'Assessore Catte. Cioè si afferma che nel caso in cui la domanda venga presentata da uno solo, ma successivamente viene corredata da una dichiarazione dell'altro automaticamente, l'intesa è raggiunta.

PISANO (D.C.). E' una specificazione.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). La tua affermazione è giusta, però conferma la mia tesi. La doman-

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

da viene fatta da uno solo e di regola l'Ispettorato dovrebbe accertare se esiste o non esiste l'intesa. Però l'articolo 7 dice: se sopraggiunge una dichiarazione non si dà luogo all'accertamento. Allora è chiaro che la tesi Zaccagnini è sbagliata.

Io dico che la dichiarazione può anche essere revocata. Io proprietario del terreno X accedo a tutte le clausole contenute nel progetto Y presentato dal mio affittuario. Io faccio la dichiarazione, con cui mi dichiaro d'accordo con l'altro contraente. Dopo tre mesi cambio idea e mando un'altra lettera con cui smentisco la mia prima dichiarazione.

DESSANAY (P.S.U.). Allora il caso ricade nell'articolo 4.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). No; questa ritrattazione può avvenire quando tutta l'attuazione del programma è già operante. Ecco perchè dico che l'articolo 7 è pericoloso e basta sopprimerlo. Sopprimendo l'articolo 7 automaticamente rimane in vigore ciò che dice l'articolo 4. La eccezione si ha soltanto quando la domanda è firmata dai due contraenti, perchè essendo un atto bilaterale firmato da entrambi è chiaro che c'è l'impegno di entrambi di fronte alla autorità pubblica.

ZACCAGNINI (D.C.). Chi mi garantisce che le firme siano vere e non false?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Si può accertare. Ed occorreranno alcune precauzioni; per esempio le firme dovranno essere autenticate dal Sindaco.

Oltretutto gli atti tra privati si stipulano dal notaio. L'eccezione può valere esclusivamente nei casi in cui la domanda sia firmata da entrambi i contraenti. Accertato che le firme sono autentiche, si appura l'esistenza di un impegno bilaterale, di un contratto e quindi di precise obbligazioni cui nessuno dei contraenti può sottrarsi. Invece, quando la domanda è firmata da uno solo, a mio parere, per evitare complicazioni, si dovrebbe sempre procedere all'accertamento sull'esistenza dell'intesa nei modi stabiliti dall'articolo 4.

MARCIANO (M.S.I.). Si fa sempre l'accertamento, si fa due volte.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se l'accertamento si deve sempre fare, non ha senso nè l'articolo 6 nè l'articolo 7.

Ecco perchè, egregio Assessore, io credo sia opportuno sopprimere l'articolo 7. E' sempre meglio evitare complicazioni: stiamo facendo una legge per i contadini, non per gli avvocati. Voi sapete, onorevoli colleghi, che la legge per l'equo canone è definita dai pastori una legge per gli avvocati. Evitiamo di fare delle intese una legge che serva a provocare conflitti giudiziari fra i due che dovrebbero mettersi d'accordo per realizzare la trasformazione. Ecco perchè insisto per la soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

NIOI, Segretario:

Art. 8

Se le parti dissentono sulla misura dell'apporto da recare alla trasformazione, gli organi istruttori promuovono l'accordo ispirandosi al criterio della parità della partecipazione.

L'entità della partecipazione del concessionario viene determinata tenendo conto sia dei capitali che del lavoro proprio e dei familiari. L'apporto del concessionario può anche consistere soltanto in lavoro.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo Zaccagnini - Monni - Nuvoli. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«Al secondo comma, dopo le parole: "lavoro proprio e dei familiari" aggiungere le parole: "forniti per l'attuazione della trasformazione"».

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zaccagnini per illustrare questo emendamento.

ZACCAGNINI (D.C.). L'entità della partecipazione del concessionario viene determinata tenendo conto sia dei capitali che del lavoro proprio e dei familiari. Ora, poichè il lavoro che può fornire il concessionario riguarda tante cose nell'azienda, si è voluto precisare che il lavoro da prendere in considerazione è quello che viene impiegato per le opere di trasformazione.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E come lo sai, scusa?

ZACCAGNINI (D.C.). Nell'intesa sarà precisato anche questo. Si tratta di un chiarimento perchè sia ben preciso, ben chiaro che il lavoro che si deve valutare è quello impiegato nelle opere di trasformazione contemplate dal piano che è stato approvato.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento occorrerà apportare alcune modifiche di dettaglio. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Sono d'accordo sulla precisazione introdotta dall'emendamento, che è una precisazione *ad abundantiam*.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ho capito che l'ambiente non è favorevole ad accogliere osservazioni, però io faccio il mio dovere come sempre, o perlomeno quello che ritengo il mio dovere. Ora, per esempio, il primo comma dell'articolo 8 sembra, così, pacifico, tranquillo, sereno, fraterno, da collaboratori: «Se le parti dissentono sulla misura dell'apporto da recare alla trasformazione...». Ma il dissenso non sarà sulla percentuale dell'apporto, il dissenso non potrà che essere sul modo in cui calcolare questa percentuale. Questo è il punto in concreto. Perchè una volta che vi fosse l'accordo sulla percentuale non nascerebbero dissensi.

La legge, per esempio, non stabilisce se fornire solo la nuda terra, per il proprietario significa partecipare all'opera di trasformazione. Ora mia opinione sarebbe che fornire solo la terra non significa partecipare all'opera di trasformazione. Ma la legge questo non lo prevede. Per cui domani un Ispettore, nel promuovere l'intesa, potrebbe benissimo calcolare che il proprietario che fornisce la terra, solo per questo fatto, dà una percentuale di apporto all'opera di trasformazione. (*Interruzioni*).

Ma l'ambiente qui è tale che credo di parlare al vento. Quando nel primo comma si dice che «gli organi istruttori promuovono lo accordo ispirandosi al criterio della parità della partecipazione», che cosa significa? Che gli organi istruttori dovrebbero ispirarsi a far sì che il 50 per cento dell'apporto sia a carico dei proprietari e il 50 per cento a carico del concessionario. Ma il problema vero sta nel modo con cui si dovrà calcolare la percentuale.

DESSANAY (P.S.U.). Tu non tieni presente che la terra non costituisce capitale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma io sono d'accordo con te, caro Bustianu, io sono d'accordo con te che la terra non costituisce un apporto, però in legge non è detto.

DESSANAY (P.S.U.). E' detto nella 588.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma in legge non è detto. Lamentavo, appunto, che non fosse espresso in legge, per evitare che poi... (*Interruzioni*).

Nell'articolo si dovrebbe stabilire che il fornire la nuda terra da parte del proprietario non è dare un apporto alla trasformazione, e sarebbe già un punto fondamentale, che nessun organo istruttorio... (*Interruzioni*).

Io vorrei sapere, per esempio, dalla bocca dell'Assessore in questo momento se è d'accordo che il proprietario che fornisce la nuda terra non dà nessun apporto alla trasformazione. Eppoi che mi dicesse, l'Assessore, quale legge stabilisce questo giusto criterio. Se lo

dice la 588, mi si citi l'articolo ed io sono soddisfatto. Bisogna fare le leggi le più chiare possibili. Se fossimo d'accordo occorrerebbe dire espressamente che in ogni caso il fornire la nuda terra non significa dare un apporto alla trasformazione. Perché insisto? Perché sono convinto, se la legge avrà applicazione, il che non so se avverrà, perché ciò presupporrebbe una volontà di attuarla, che se questo principio venisse affermato in legge, il novanta per cento dei proprietari non parteciperà, non darebbe un apporto alla trasformazione. Sarebbe facile per i proprietari trovare anche l'accordo con i concessionari. Il concessionario coltivatore diretto ha l'80 per cento di contributo e quindi il proprietario, che è da immaginarsi non sia un imbecille, dirà al proprio concessionario: «Ma perché mi vuoi far spendere quattrini in più? Fai tu, la trasformazione, poi sottobanco naturalmente ti aiuto, fai tu tutta l'opera perché avrai l'80 per cento. Perché se io mi accolgo invece una parte dell'opera avrò soltanto il 50 per cento di contributo».

ZACCAGNINI (D.C.). Che il funzionario addetto all'istruttoria della pratica si faccia pigliare per il bavero a questo modo non credo proprio. Bisogna anche presumere che il funzionario abbia una intelligenza...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Il funzionario qui non c'entra niente, collega Zaccagnini. Sto dicendo che l'intesa può essere facilmente raggiunta fra concedente e concessionario, e una volta che si è raggiunta questa intesa, il funzionario, anche se è molto intelligente, ne deve soltanto prendere atto, evidentemente, non può assolutamente modificare l'intesa raggiunta.

Egli ha il dovere d'accertare se c'è l'intesa in base alla pratica, e una volta che concessionario e concedente dicono al funzionario intelligente: «Siamo d'accordo; tutta l'opera di trasformazione è a carico del concessionario», il funzionario, anche se intelligente...

ZACCAGNINI (D.C.). Il funzionario allora dirà no, perché la legge così impone.

PRESIDENTE. Vorrei che si evitassero le interruzioni. Prosegua, onorevole Zucca.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Credo che anche le interruzioni servano a chiarire i punti oscuri. Egregio collega Zaccagnini, questa sua affermazione non trova rispondenza in legge. Dove è scritto che tutta l'opera di trasformazione non possa essere a carico del concessionario?

All'articolo 4 si dice soltanto che «gli Ispettorati agrari devono preliminarmente accertare l'esistenza della intesa tra i contraenti stessi» e poi si dice che «la partecipazione ai benefici della legge è in proporzione all'apporto alla trasformazione». Ma questo apporto potrebbe essere anche, se noi consideriamo zero la nuda terra, a totale carico del concessionario. Potrebbe essere, non dico che debba necessariamente essere. Il concedente — ripeto — può dire al concessionario: l'opera la esegui tu, tanto hai l'80 per cento di contributo; eventualmente io sotto banco ti do qualche cosa, ma che non figuri nell'intesa che abbiamo raggiunto di fronte all'Ispettore».

ZACCAGNINI (D.C.). Ma è la legge che non permette che l'opera sia tutta a carico del concessionario.

MARCIANO (M.S.I.). Quanto lei dice, onorevole Zucca, non può avvenire.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Allora io credo che mettere in legge...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non interrompere.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Abbiamo tempo, signor Presidente, non abbiamo Annibale alle porte. Ripeto il concetto. Una norma che stabilisca che non può essere capitale di apporto alla trasformazione la nuda terra è una garanzia formidabile per il concessionario. Per lo meno abbiamo questa garanzia: che il proprietario non possa dire: «Poiché come io ho conferito la terra, contribuisco già, solo per questo fatto, col 30 per cento alla trasformazione».

DESSANAY (P.S.U.). Ma la nuda terra non è capitale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Dice giustamente Dessanay: «La nuda terra non è capitale». Affermiamolo in legge.

ZACCAGNINI (D.C.). Su questo siamo d'accordo. E' implicito, comunque.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Siamo d'accordo? Allora, se siamo tutti d'accordo perchè non introdurlo in una norma legislativa? In tal caso la mia preoccupazione sarebbe superata, almeno per una certa parte, fermo restando che non è superata quella che nasce dall'articolo 8, primo comma, perchè non crediamo di risolvere i problemi dicendo che la percentuale di contribuzione dell'uno e dell'altro si ispira (non credo che sia un verbo molto impegnativo) alla partita tra i due contraenti. Perchè il vero problema che nasce sarà nel calcolare le percentuali. Cioè che cosa significa il 50 per cento del concedente e che cosa significa il 50 per cento del concessionario? Questa è la reale difficoltà che si incontrerà, non tanto quella di sapere se uno dà il 20 e l'altro l'80, perchè in base all'apporto si ha anche il contributo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (M.S.I.). L'intervento del collega Zucca mi consente di far rilevare che ancora una volta è stata messa in evidenza una discriminazione, nei confronti del trattamento delle provvidenze a favore della trasformazione, che è sconcertante. D'accordo che la terra non può essere considerata apporto di capitale, ma la trasformazione è fatta sulla terra, sulla proprietà, sull'azienda nella quale opera l'imprenditore. Ora per la percentuale noi assistiamo ad una ingiustizia ancora maggiore circa il coltivatore diretto.

Coltivatore diretto è colui il quale, non in considerazione della legge che lo qualifica e lo pone e lo colloca in una data posizione giuridica ben precisa, ma colui il quale ha una certa tessera. Perchè al mio paese, per esem-

pio, parlo del mio paese perchè conosco la zona, esistono coltivatori diretti che sono tutto fuorchè coltivatori diretti. Chi è considerato coltivatore diretto anche se non lo è ha l'80 per cento di contributo, mentre l'agricoltore, anche se esercita direttamente l'attività agricola, ha il 50 per cento. C'è già in partenza un'ingiustizia, che andrebbe riveduta e modificata. Il beneficio deve andare all'opera, alla terra, alla proprietà. Allora non vi sarebbe più alcun conflitto. E' chiaro che le percentuali di contribuzione dovrebbero essere stabilite, però non ci dovrebbe essere discriminazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ritengo che non abbiano ragione di sussistere le perplessità sollevate intorno all'articolo in discussione. Nel penultimo comma dell'articolo 20 della 588 si parla di apporti di capitale e lavoro alla trasformazione. All'articolo 8 si parla di trasformazione. La terra, dunque, non c'entra. In altre parole, quando viene presentato un piano di trasformazione aziendale, un piano organico, si valutano le spese necessarie per l'attuazione delle opere, mentre non si valuta il valore della terra. La terra, quindi, non può rientrare nella determinazione delle percentuali da attribuire all'uno e all'altro. Il pericolo di cui parla l'onorevole Zucca assolutamente non c'è. Ecco perchè mi pare che si possa approvare tranquillamente l'articolo 8.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma chi vieta domani al proprietario di sostenere un concetto diverso, rendendo più difficile la legge?

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Qui si parla, soltanto, della trasformazione e degli apporti di capitale e lavoro necessari per la trasformazione. Nessun altro elemento, dunque, può essere inserito nella valutazione. Qui ci riferiamo alla legge 588, e migliore garanzia di questa mi pare non possa esservi.

PRESIDENTE. Sull'emendamento, il parere della Giunta?

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Sull'emendamento siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento, con la sostituzione della parola «impiegati» al posto di «forniti». Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 9

Se la domanda viene presentata per iniziativa del concessionario ed il concedente si oppone all'attuazione di qualsiasi trasformazione, che sia conforme alle direttive fondamentali contenute nei piani e nei programmi, la Regione procede ai sensi del secondo comma, articolo 20, della legge 11 giugno 1962, n. 588.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Forse sarebbe meglio, signor Presidente, discutere assieme i due emendamenti aggiuntivi costituenti l'articolo 9 bis.

PRESIDENTE. D'accordo. Si dia lettura di questi emendamenti.

DEFRAIA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Melis Pietrino - Torrente - Melis G. Battista - Birardi:

«Art. 9 bis: "Nei casi in cui all'articolo precedente la procedura di esproprio è obbligatoria quando i concessionari coltivatori diretti, singoli o associati, dichiarano di voler ottenere in assegnazione i fondi da trasformare. Nei casi di cui al precedente comma il concessionario ha il diritto di attuare il piano di tra-

sformazione aziendale. Negli altri casi l'Ente regionale di sviluppo agricolo subentra al proprietario concedente nell'esecuzione del Piano di intesa col concessionario"». (3)

Emendamento aggiuntivo Melis G. Battista - Manca - Nioi:

«Art. 9 bis: "Qualora sul fondo da trasformare sia in atto un contratto di mezzadria, mezzadria impropria o colonia parziaria e il concedente non aderisca all'intesa, il concessionario può eseguire il piano di trasformazione avvalendosi del disposto dell'art. 8 della legge 25 settembre 1964, numero 756"». (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietrino Melis per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

MELIS PIETRINO (P.C.I.). Signor Presidente, l'emendamento numero 3 da noi presentato tende a regolamentare e a meglio definire quanto è previsto dall'articolo 9 del testo del progetto di legge e dall'articolo 20 della stessa legge 588. Come è stato già rilevato, l'articolo 9 prevede che se la domanda viene presentata per iniziativa del concessionario ed il concedente si oppone all'attuazione di qualsiasi trasformazione che sia conforme alle direttive fondamentali contenute nei piani e nei programmi, la Regione procede ai sensi dello articolo 20 della 588. Su questo niente da eccepire.

Che cosa dice poi l'articolo 20? L'articolo 20 della 588 afferma che: «Qualora i proprietari non eseguano le opere previste dal piano di trasformazione, il Presidente della Regione procede alla espropriazione degli immobili», per una parte, ovvero «autorizza la esecuzione delle opere a spese dei proprietari e a cura degli enti indicati». Cioè, quando avviene l'esproprio, i terreni vengono affidati agli enti di bonifica. Succede, quindi, che in questo caso l'affittuario perderebbe, anch'esso, il suo diritto, che è quello di fare le opere di trasformazione, in quanto che, se la disposizione venisse applicata alla lettera, come è detto all'articolo 9 e nella stessa legge 588,

i terreni, una volta espropriati, verrebbero assegnati all'ente, il quale ente li distribuisce poi secondo il proprio statuto.

Io non credo assolutamente che noi possiamo accettare una interpretazione del genere. Attraverso il nostro emendamento intendiamo garantire al concessionario, nel momento in cui egli si fa promotore, iniziatore, della trasformazione, i suoi diritti. L'articolo 20 è un articolo punitivo nei confronti del concedente assenteista. Ma finisce col punire, assieme al proprietario assenteista, anche il concessionario, che assenteista non è, anzi, nel momento in cui presenta il piano di trasformazione, dimostra di avere la volontà di voler trasformare l'azienda. Pertanto è necessario che in caso di esproprio, garantiamo il concessionario che ne fa richiesta con il diritto di prelazione.

Negli altri casi, quando vengono autorizzati gli enti ad operare la trasformazione, per effetto dell'intesa, deve essere garantito al concessionario il diritto di partecipazione all'attuazione delle opere, all'attuazione, quindi, del piano di trasformazione. In questo caso l'ente non dovrebbe far altro che sostituirsi al proprietario e quindi l'intesa dovrebbe avvenire tra l'ente e il concessionario.

In sostanza, l'ente regionale di sviluppo, al quale la legge affida la trasformazione dei fondi degli inadempienti, non deve far altro che, come dicevo prima, sostituirsi al proprietario, e non può e non deve, in ogni caso, sostituirsi all'affittuario che, ripeto, non è assolutamente inadempiente.

Per questi motivi credo sia utile che una discussione si faccia attorno all'articolo 9 o all'emendamento da noi presentato, onorevoli colleghi, perchè non accada che una legge, voluta e disposta dal legislatore per favorire sì la trasformazione dei terreni, ma soprattutto per garantire, come è detto nella legge 588, la stabilità sul fondo e l'elevazione dei redditi dei lavoratori, finisca in realtà per colpire lo stesso concessionario.

L'emendamento da noi presentato risolverebbe il problema in modo giusto e corretto anche secondo lo spirito della legge 588. Con-

fidiamo, perciò, nell'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Battista Melis per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

MELIS G. BATTISTA (P.C.I.). Vorrei sollevare una questione procedurale. Proponiamo che la discussione su questo secondo emendamento avvenga dopo la votazione del primo emendamento.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento verrà posto in votazione per ultimo. Tuttavia non è possibile fare una discussione a sè su questo emendamento. La prego pertanto di illustrarlo.

MELIS G. BATTISTA (P.C.I.). L'emendamento non mi pare abbia bisogno di un'ampia illustrazione. Nella discussione svoltasi in Commissione agricoltura abbiamo colto una difficoltà a voler inserire l'affermazione che anche quando il proprietario non aderisca all'intesa e quindi il terreno dovrebbe essere espropriato, in base alla norma dell'articolo 20 possa permanere sul fondo il concessionario per eseguire la parte che gli compete nella esecuzione del piano di trasformazione. Mancherebbero dei principii che affermino in dottrina un diritto di questo genere. Poichè però, per quanto riguarda la mezzadria impropria e la colonia parziaria, questo principio è affermato nella legge citata nello stesso emendamento, noi riteniamo che il nostro emendamento, nel caso non venisse accolto l'emendamento or ora illustrato dal collega Pietrino Melis, potrebbe essere approvato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Prima di parlare sugli emendamenti, vorrei soffermarmi sulla dizione dell'articolo 9. Dice l'articolo 9 che se la domanda viene presentata su iniziativa del concessionario e il concedente si attiene alla attuazione di qualsiasi trasformazione, si applica il secondo comma dell'articolo 20 della leg-

ge 588. Ritengo che questa dizione sia limitativa. Nel caso in cui non vi sia una domanda del concessionario che cosa avviene? Come si agisce?

DESSANAY (P.S.U.). Non riguarda questa legge. Non c'è l'intesa.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). L'articolo 20 dice al secondo comma che quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie dei loro fondi sia scaduto o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere, la Regione provvede con le stesse provvidenze, eccetera, eccetera. Il problema nasce quando c'è una iniziativa del concessionario, ma nasce anche quando su quel terreno per cui c'è l'obbligo di trasformazione il proprietario non inizia la trasformazione, ed esista un concessionario. Il problema, insomma, dovrebbe nascere anche nel caso in cui non vi sia la domanda del concessionario e su quel terreno esista l'obbligo alla trasformazione. Che cosa avviene, in questo caso?

DESSANAY (P.S.U.). Avviene l'intesa.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). No, l'intesa non è possibile perchè si dà per scontato che il concedente si oppone alla trasformazione.

DESSANAY (P.S.U.). Può essere anche il concessionario ad opporsi.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Può darsi che anche il concessionario non abbia fatto la domanda per il contributo. Che cosa avviene in questo caso? Secondo me potrebbe essere frequente il caso in cui non vi sia neppure l'iniziativa del concessionario. Ma perchè non ha preso l'iniziativa? Non perchè non volesse prenderla. In questo caso, secondo me, si dovrebbe intervenire tutelando gli interessi del concessionario. Il problema che ha proposto il collega Melis è che non possiamo applicare puramente e semplicemente il secondo comma dell'articolo 20 sia che sul fondo vi sia lo stesso proprietario sia che vi sia il concessionario. Nel primo caso il problema è pacifico. L'arti-

colo 20 prevede tutto, il proprietario non vuole fare la trasformazione e la Regione lo espropria ed affida la trasformazione e la proprietà della terra ad un ente di colonizzazione il quale a sua volta può procedere in base agli statuti alla assegnazione al contadino. Qui il problema è chiarissimo. Oppure dice l'articolo, non si procede all'esproprio, ma si dà l'incarico ad un ente di eseguire le opere ma a spese del proprietario. Sono i due casi contemplati dall'articolo 20 secondo comma. Nel caso in cui vi sia un contratto su quel fondo il problema è abbastanza pacifico, si tratta di vedere se, caso per caso, si applica l'espropriazione oppure chi attua la trasformazione da parte dell'ente di colonizzazione per cui si fa pagare, per la quota che gli spetta, al proprietario. Ma il caso nostro è un altro. Noi stiamo esaminando il caso in cui sul fondo vi sia il proprietario inadempiente, ma ci sia anche il concessionario. Che cosa avviene, allora?

DESSANAY (P.S.U.). Può essere il concessionario inadempiente.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non può essere il concessionario. Il concessionario non può essere inadempiente, perchè l'articolo 20 parla soltanto di proprietà; il concessionario non ha obblighi di trasformazione perchè la terra non è sua. Che cosa avviene in questo caso? L'articolo 9 dice che anche quando c'è il concessionario è come se non ci fosse. Si applica pienamente e semplicemente l'articolo 20. La terra viene espropriata, eventualmente, data agli enti, i quali poi la assegneranno a chi vogliono, praticamente. Oppure la trasformazione viene fatta dall'ente, fatta pagare al proprietario, ma il concessionario è completamente estraniato e dalla trasformazione e dalla assegnazione.

Forse questo non era nelle intenzioni di chi ha redatto l'articolo, ma in concreto si viene a punire, caro Dessanay, il proprietario della azienda e il povero concessionario che non ha nessuna colpa, che si trova ad avere un fondo che appartiene al proprietario inadempiente. Direi che l'articolo 9 non si giustifica, perchè da un lato addirittura pretende l'iniziativa

va del concessionario e dopo che questa iniziativa c'è lo punisce in quanto lo estrania dalla trasformazione e dalla proprietà della terra.

Ecco la mia opinione: primo caso: c'è una domanda del concessionario e si accoglie la domanda del concessionario, si espropria la terra e la si assegna al concessionario. Questo è il caso, direi, più giusto: c'è un concessionario che ha voglia di lavorare, lo dimostra presentando la domanda, lo si premia facendogli fare la trasformazione, dandogli i contributi che le leggi prevedono, si espropria il proprietario inadempiente e la terra viene assegnata al concessionario stesso. (*Interruzione del consigliere Dessanay*).

Caro Dessanay, qui purtroppo non ci sono intese da promuovere. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Dessanay, la prego di non interrompere, le darò la parola poi. Onorevole Zucca, prosegua.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Quando c'è un proprietario che non vuol fare nessuna trasformazione, l'unica intesa che si può fare è di confinarlo o di mandarlo in convento...; l'unica intesa potrebbe essere questa.

L'articolo 9 prevede il caso in cui il concedente si oppone alla attuazione di qualsiasi trasformazione, comunque venga fatta, qualunque sia la percentuale dell'opera che si chiede. E' un caso un po' assurdo, a mio parere, però può verificarsi. Questo articolo presuppone un super-imbecille di proprietario, cioè un imbecille extra, direi campionissimo dell'imbecillità umana e fondiaria, che addirittura desidera che la sua terra non venga manco migliorata.

DESSANAY (P.S.U.). E' da vedere se si oppone il concessionario.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Questo è un altro problema. Il concessionario non si può opporre perchè non ha l'obbligo di fare qualcosa. L'unica colpa che può avere il concessionario è questa, Dessanay; che non prenda l'iniziativa delle trasformazioni e non presenti la doman-

da come è previsto dall'articolo 9. Può darsi, però, che il concessionario, se sollecitato, presenti la domanda. E' un po' difficile — ripeto — configurare il caso del proprietario imbecille di cui parlavo prima. Anche l'affittuario di un proprietario consimile può essere portato a non prendere l'iniziativa della trasformazione. La Regione, però, è sempre in tempo a prendere l'iniziativa. La Regione potrebbe applicare il secondo comma dell'articolo 20 e il concessionario verrebbe completamente estraniato. Sarebbe come se su quel fondo non vi fosse in atto un contratto agrario, il che, secondo me, è assurdo.

Ecco perchè io credo che anche l'articolo 9 dovrebbe essere modificato. Sia che la domanda venga presentata dal concessionario, sia che il concessionario si dichiari disposto ad eseguire le trasformazioni, se invitato dalla Regione (ed ecco il caso di cui parlava Dessanay), si dovrebbe procedere...

DESSANAY (P.S.U.). Abbiamo già detto che basta che il concessionario chieda...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Questo è un altro caso. Stiamo parlando del caso invece del proprietario che non vuole fare nessuna trasformazione. D'intesa non si può parlare. Il collega Melis propone una soluzione, ma la limita al caso in cui il concessionario sia coltivatore diretto.

Non so se sia giusta questa limitazione perchè l'elemento fondamentale della legge non è tanto la qualità di coltivatore diretto, quanto la figura del concessionario, che in ogni caso è un imprenditore agricolo e che in ogni caso non va punito, ma va premiato. Nel caso in cui i concessionari dichiarino di voler ottenere in assegnazione i fondi, dice l'emendamento del collega Melis, l'esproprio è obbligatorio; cioè non si applica l'alternativa prevista dal secondo comma dell'articolo 20, o esproprio o esecuzione delle opere, che poi il proprietario dovrà rimborsare. Credo che dovremmo essere tutti d'accordo su questo principio. Naturalmente, una volta avvenuto l'esproprio si premia il concessionario permettendogli di eseguire le opere di trasformazione.

A me pare, egregio Assessore, che l'articolo 9 sia da eliminare. D'altro canto mi sembra abbastanza raro il caso in cui il concessionario non si dichiari disposto ad avere in assegnazione la terra. Io propenderei per una tesi avanzata, e cioè che in ogni caso sia il concessionario a poter fare le opere, opere di trasformazione, sia che chieda l'assegnazione della terra, sia che non la chieda. In ogni caso il concessionario che abbia la volontà di attuare l'iniziativa dovrebbe poterlo fare perchè ritengo pericoloso... (*interruzioni*).

Se noi non prevediamo la eccezione all'articolo 20, il Presidente della Regione, supposto che un giorno ve ne sia uno in grado di applicare l'articolo 20, cosa abbastanza ipotetica, non dico senza speranze...

MONNI (D.C.). Già successo in Sardegna, a San Giovanni Suergiu.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Già successo? A carico di chi? Dei Consorzi di bonifica? Dei proprietari? Lo ignoravo. E' un fatto tanto rivoluzionario che lo tenete nascosto in famiglia, nel vostro partito. Per la prima volta nella storia della Sardegna si è proceduto ad un esproprio contro un proprietario inadempiente e voi non fate dei manifesti per celebrare questo avvenimento.

PRESIDENTE. Parli sull'articolo 9, onorevole Zucca, la prego.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Infatti, stavo appunto parlando di un decreto di esproprio in base all'articolo 20 richiamato dall'articolo 9. Io credo in ogni caso, quando vi sia la domanda del concessionario o il concessionario si dichiari disposto ad eseguire la trasformazione, il Presidente della Regione debba affidare l'opera di trasformazione allo stesso concessionario; e ciò anche quando si proceda ad esproprio. Questo mi sembra un modo di incoraggiare gli imprenditori agricoli che non sono proprietari di terra a farsi avanti per operare la trasformazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (M.S.I.). Vorrei ribadire il concetto espresso poc'anzi. Ora il collega Zucca insiste sulla questione dell'intervento diretto, della volontà, della capacità dell'imprenditore alla trasformazione. L'articolo 9 dice esattamente: «Se la domanda viene presentata per iniziativa del concessionario ed il concedente si oppone alla attuazione di qualsiasi trasformazione...». Ritengo che il caso meriti senz'altro di essere previsto. Dovremmo chiederci, però, per quali ragioni il proprietario potrebbe opporsi alle trasformazioni.

Si deve costruire una stalla, per esempio; il concessionario dovrebbe ottenere contributi per l'80 per cento, il proprietario dovrebbe ottenere contributi per il 50 per cento. Il collega Marciano diceva che in base ad una legge speciale per la trasformazione per attività zootecniche il proprietario può avere lo stesso contributo dell'80 per cento. Ma vi possono essere casi in cui la differenza esiste.

Io sono d'accordo che l'intervento deve essere operato comunque. Tuttavia guardiamo attentamente la realtà. Ma credete voi che certi proprietari abbiano capitali da mettere a disposizione dell'agricoltura per trasformazioni onerosissime, tenendo conto, tra l'altro, del gravissimo pericolo, di cui si è parlato in qualche intervento, del lasso di tempo che intercorre dalla presentazione del progetto alla attuazione delle opere e della differenza dei costi dai tempi dell'avvio della pratica a quelli della realizzazione dell'opera? Se i proprietari non dispongono di capitali, non possiamo muovere tante accuse nei loro confronti. Eppoi il proprietario non può che giudicare discriminatoria la disposizione per cui si hanno contributi in misura diversa per il concedente e per il concessionario. Questa disposizione è ingiusta, è un assurdo, direi, e quindi va modificata. Poniamo a parità di condizioni gli operatori che intendono intervenire per opere di miglioramento, tanto più che i contributi vanno alle opere, non in tasca ai concessionari...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). La differenza non è tra proprietario e concessionario, è tra coltivatore e non coltivatore; cioè l'ottanta per cento si dà al coltivatore.

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

BIGGIO (M.S.I.). Ma, amici miei, chi beneficia di più del fondo trasformato? Certamente il concessionario. Diverso è il caso in cui il proprietario si rifiuta di migliorare il fondo, ma nel caso in cui intenda intervenire, penso che non sia il caso di parlare di assenteismo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. L'emendamento illustrato dall'onorevole Melis parte da una situazione che merita indubbiamente una particolare considerazione. L'affittuario assume l'iniziativa della trasformazione, acquista un merito; senonchè, se il concedente non accetta la trasformazione e non accetta neppure una qualsiasi forma di intesa, in base all'articolo 20 della 588, si arriva all'esproprio a favore di un ente, oppure un ente viene incaricato della trasformazione. In tutti e due i casi anche il concessionario potrebbe essere estromesso dalla trasformazione. E' un caso da prendere in considerazione, ma noi mi pare non abbiamo la possibilità di farlo, perchè ci metteremmo in contrasto con lo articolo 20. Quando noi diciamo che «nei casi di cui all'articolo precedente la procedura di esproprio è obbligatoria...» ci mettiamo in contrasto con l'articolo 20, nel quale si parla di due procedure. Poichè non è conveniente per noi metterci in contrasto con la 588, per tutti i pericoli cui andremo incontro, io ritengo che una soluzione concreta al problema si potrebbe trovare in sede amministrativa, oppure domani in sede di regolamento.

Intanto c'è il diritto di prelazione, che è stato assicurato, per cui l'ente dovrebbe cedere al concessionario. Si potrebbe vedere in qual modo l'ente potrebbe servirsi dell'opera del concessionario, ove ciò sia possibile, ma a questo modo si rischierebbe di porsi in contrasto con l'articolo 20. Potremmo vedere in sede amministrativa di risolvere il problema nel modo migliore. Ma non è conveniente che ci esponiamo al rischio di un rilievo o di un rinvio della legge per entrare...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Si tratta di una indicazione al Presidente della Giunta.

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Questa è una legge, non una indicazione. Domani l'Assessore, o il Presidente della Giunta può intervenire e risolvere il problema nella maniera migliore, ma non possiamo dire che la via è una sola, quando la legge 588 dice che sono due. O meglio, in questo caso diciamo che le soluzioni sono due, ma che se ne deve adottare una.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma non ci discostiamo dalla 588.

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ce ne discostiamo perchè prevediamo solo una soluzione mentre la 588 ne prevede due.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Noi indichiamo una via al Presidente della Giunta.

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Mettendo il principio in legge diamo una sola via d'uscita.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, la prego, lasci proseguire l'Assessore.

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Queste considerazioni valgono per il primo emendamento, ma anche il secondo ci porta egualmente a discostarci dalla legge 588. Noi non possiamo che muoverci sempre nell'ambito della 588. Rimane il diritto riconosciuto dalla 756 di cui il mezzadro può avvalersi, ma in sede di regolamentazione dell'intesa non possiamo introdurre una soluzione che la 588 non prevede. Pertanto mi sembra che non si possano accettare i due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sull'emendamento numero 3 ha domandato

di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io in una interruzione ho già detto che la osservazione dell'Assessore non mi pare fondata. La violazione della legge 588 si avrebbe nel caso in cui noi indicassimo una soluzione non prevista in quella legge. Ma quando noi indichiamo al Presidente della Giunta di seguire una delle due strade indicate dalla 588, noi non facciamo altro che una legge di attuazione della stessa 588. Credo sia una delle prerogative del Consiglio regionale quella di dare una indicazione alla Giunta su come eseguire le leggi. L'esproprio è contemplato nella 588, non è un fatto nuovo che introduciamo in una nostra legge.

Quindi, io credo, onorevole Assessore, che se ella ha altri motivi di opposizione, se ella è d'accordo sulla sostanza, l'emendamento possa essere accolto senza incorrere in una violazione di legge. E' un po' assurdo che la Regione, e Regione vuole dire Giunta e Consiglio regionale, non possano adottare orientamenti particolari in materia di attuazione della legge del Piano, cioè della legge 588. Una delle carenze nostre, se mai, è proprio di non aver fatto una legislazione di attuazione della 588, e questo ha creato una serie di ostacoli e di difficoltà anche alla Giunta regionale, che non disponendo di norme precise, perchè molte delle norme della 588 sono generiche, non avendo una legge regionale che integri quelle norme, si trova talvolta in difficoltà.

Quando il collega Dettori era un progressista su questi orientamenti era d'accordo. Nel '62, sosteneva la necessità di approntare una legislazione di attuazione della legge 588. Oggi parrebbe che nè lui nè altri siano più d'accordo; pare che vogliano togliere al Consiglio regionale perfino questa facoltà, che è prevista dallo Statuto. Il Consiglio ha per Statuto facoltà di fare una legislazione integrativa di quella dello Stato. Nel caso in esame si tratta semplicemente di una legislazione di attuazione, di una legge che riguarda la Sardegna e in cui l'organo delegato all'attuazione è proprio la Regione. Se ci sono altri argomenti che militano contro l'emendamento, egregio

Assessore, il caso si configura diversamente, ma se l'argomento che portate è solo la violazione della 588, a me pare che non abbia sussistenza.

Ecco perchè la pregherei, onorevole Assessore, di rivedere la sua posizione e di invitare la maggioranza a rivedere la sua posizione. Se il problema posto dall'emendamento potrebbe essere risolto, come lei dice, in via amministrativa, a maggior ragione lo si potrebbe risolvere in via legislativa. Non si capisce perchè ciò che è possibile fare in via amministrativa non sia possibile in via legislativa. Questo è un assurdo, mi permetta, onorevole Assessore, è un assurdo. Si intende dare una indicazione alla Giunta, alla quale si dice: «Devi scegliere questa strada».

CATTE (P.S.U.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Una cosa è poter scegliere due strade, un'altra è...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Da parte vostra che cosa si vuole? Consentite col Consiglio nell'indicare una strada alla Giunta, per evitare che a seconda dell'Assessore in carica si possa domani scegliere un orientamento diverso? Una volta stabilito in legge, noi creiamo una regola che vale per tutti gli Assessori e per tutti i Presidenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Per confermare, onorevoli colleghi, che noi voteremo l'emendamento, che corrisponde all'articolo della nostra proposta di legge non apprezzata nel suo giusto valore in Commissione dai colleghi della maggioranza. Ringrazio l'Assessore Catte di aver dichiarato il suo apprezzamento per il problema da noi sollevato. Credo che anche il Gruppo di maggioranza abbia potuto riflettere e abbia potuto valutare gli argomenti che abbiamo portato a sostegno di questo emendamento. Noi siamo del parere, e lo abbiamo dimostrato votando a favore dell'articolo 9, che questo non pregiudica la questione posta dal-

l'emendamento. L'articolo 9 lascia aperta la questione, lascia la possibilità di pregiudicare o di non pregiudicare gli interessi dei concessionari. Riconosciamo, e ne prendiamo atto, che la dizione dell'articolo 9 non dà per scontato che siano pregiudicati gli interessi dei concessionari che prendono l'iniziativa della trasformazione e si rendono benemeriti di questo processo.

Col nostro emendamento, onorevole Assessore, come ella ha poco fa dichiarato, noi volemmo garantire che questi interessi venissero tutelati integralmente. E dobbiamo dire che i motivi per i quali voi respingete questo emendamento non ci convincono. Certo, prendiamo atto che l'Assessore Catta ha dichiarato che la Giunta regionale, nel momento in cui affida a un ente di colonizzazione il compito di surrogare il proprietario, ovvero di espropriare il proprietario inadempiente, può, nella sua facoltà di controllo e nella sua potestà di delegare a questo ente compiti che sono del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale, determinare norme, procedure, tali da garantire gli interessi del concessionario che ha presentato il progetto, nel senso che amministrativamente può garantire che la trasformazione, nel caso di una surroga, venga fatta di intesa con il concessionario, può garantire che l'assegnazione, oltre che la trasformazione, venga fatta al concessionario nel caso di una espropriazione.

Ma una volta che si è detto questo, onorevoli colleghi, una volta che l'onorevole Catta e la Giunta affermano questa potestà in via amministrativa, onorevole Dettori, ella comprende che tutta l'argomentazione che ritiene intoccabili le procedure di un ente di sviluppo viene a cadere. Nel momento in cui l'ente adempie al compito di surrogare il proprietario o nel momento in cui espropria il proprietario e si accinge a trasformare, e poi ad assegnare, deve seguire norme determinate dalla Regione.

Onorevole Dettori, l'Ente regionale di sviluppo, dal momento che è diventato appunto Ente regionale di sviluppo non è più E.T. F.A.S., Ente di Riforma Agraria, nella procedura di assegnazione e di trasformazione

delle terre, io ritengo non sia più tenuto a rispettare le norme della legge stralcio. E' tenuto a rispettare le norme, le procedure, i controlli che la Regione stabilisce in base a quel comma dell'articolo 1 del decreto delegato, dove è stabilito che è la Regione a determinare gli indirizzi.

Mentre prendiamo atto di questa assicurazione di carattere amministrativo, la riteniamo assolutamente insufficiente, assolutamente contraddittoria con gli argomenti che hanno portato a respingere l'emendamento, confermiamo la validità del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, io credo di dover chiarire anche qui, perchè non è stato possibile in Commissione, nonostante lo sforzo che è stato fatto per giungere ad un testo che ricevesse l'accordo di tutti i Gruppi, almeno di quelli che condividevano l'esigenza di procedere all'emanazione di un provvedimento legislativo che regolasse la materia delle intese, accettare l'articolo 12 della proposta di legge dei colleghi Torrente ed altri. Noi chiarimmo allora, e dobbiamo ancora chiarire oggi, perchè non è mutata in nessun modo la situazione, che esistono nell'articolo 20 due diverse norme o due diversi gruppi di norme: un primo gruppo riguarda le direttive obbligatorie e l'esproprio; un secondo gruppo di norme riguarda le intese. A nostro giudizio il senso che il comma introdotto dalla quinta Commissione della Camera ha è quello di consentire che si possano attuare piani di trasformazione che necessariamente comportano una profonda modifica degli ordinamenti produttivi senza che si dia luogo alla rescissione del contratto che in questo caso è contemplato nell'ordinamento giuridico vigente, cioè dal codice civile.

Le norme sull'esproprio che consegue ad una mancata attuazione da parte del proprietario delle direttive obbligatorie sono così precise che io non credo sia consentito al Consiglio regionale dimenticarle nella stesura della legge

sulle intese. Se non vengono attuate le direttive obbligatorie della trasformazione, una delle ipotesi che può verificarsi è questa: con decreto del Presidente della Giunta si dà a un ente di colonizzazione, cioè all'E.T.F.A.S., alla sezione di riforma agraria del Flumendosa o all'Opera Nazionale dei Combattenti, la facoltà di espropriare e trasformare, e di assegnare secondo i rispettivi statuti. Noi abbiamo visto, durante i lavori della Commissione, se negli statuti degli enti di colonizzazione e dell'Opera Nazionale Combattenti vi fosse una qualche indicazione preferenziale a favore dei concessionari dei terreni espropriati. Questa indicazione preferenziale a favore dei concessionari dei terreni espropriati, negli statuti degli enti di colonizzazione, non esiste.

Ora io credo che sia difficile dire che gli statuti non si possono modificare; sono stati fatti con leggi del Parlamento e si possono modificare. Non si possono modificare dalla Regione.

TORRENTE (P.C.I.). Ma non sono Enti di riforma agraria; ormai non lo sono più.

DETTORI (D.C.). Onorevole Torrente, lei si vuol riferire alla legge 901 sulla costituzione degli enti di sviluppo. Lei sa che questa legge affida alla Regione la possibilità di dettare norme agli enti di sviluppo in alcune materie che sono di stretta competenza regionale. Ora qui noi ci troviamo a dover emettere un decreto di esproprio e a dover rigorosamente rispettare, con la procedura dell'esproprio, la norma dell'articolo 20. I terreni debbono essere trasformati e assegnati secondo gli statuti. Non credo che si possa dire che se il concessionario, come prevedete voi, dichiara di voler ottenere una assegnazione sui fondi da trasformare, a questo desiderio del concessionario immediatamente l'ente di colonizzazione possa aderire. Negli statuti questa preferenza per i concessionari non è scritta.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma l'articolo 9 a che serve?

DETTORI (D.C.). Non è che con la legge

regionale noi possiamo cambiare la norma dell'articolo 20.

No; l'articolo 9 prevede tutta un'altra situazione: autorizza l'esecuzione delle opere a spese e cura del concessionario. Due distinti momenti, due diverse situazioni che sono considerate nell'articolo 20. Un caso è quello delle intese, un altro è quello del mancato rispetto delle direttive obbligatorie della trasformazione. Noi possiamo in un articolo stabilire norme che considerino insieme le due situazioni? Io credo che questo non ci sia consentito dalla 588 nè in via legislativa nè tanto meno in via amministrativa; che non ci sia consentito dalle leggi che hanno mutato in qualche modo la natura degli enti di trasformazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 6.

Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io ho ascoltato attentamente il collega Dettori e debbo solo lamentare che egli non sia intervenuto nella discussione generale. Avremmo potuto approfondire le cose interessanti che egli ha detto ed avremmo tentato di trovare una via di uscita. Ora io mi chiedo, e lo chiedo all'intelligenza di tutti i colleghi, a che scopo abbiamo introdotto nella legge l'articolo 9. Se nei confronti dei proprietari inadempienti si applica l'articolo 20 della 588, io chiedo all'intelligenza normale di tutti noi perchè abbiamo introdotto lo articolo 9, in cui si dice che se la domanda viene presentata dal concessionario è come se non venga presentata.

L'articolo 9 vale a creare una differenziazione tra un fondo appartenente ad un proprietario inadempiente dato in concessione e un fondo, invece, gestito dallo stesso proprietario. O noi, con questo articolo, stabiliamo una eccezione alla regola oppure si tratta di nor-

me perfettamente inutili. Ecco perchè io chiedo che perlomeno si approvi, visto che si è respinto l'emendamento numero 3, l'emendamento numero 6. Si faccia qualche cosa, insomma, per cui per i fondi di proprietari inadempienti dati in concessione vi sia una differenza, diversamente è perfettamente inutile aver citato la legge per le intese. Tenere presenti i diritti dei concessionari è il minimo che possiamo fare dal momento in cui stiamo discutendo una legge che riguarda proprio i fondi dati in concessione, dati in affitto. Ed evidentemente se la Commissione questo articolo ha introdotto, aveva intenzione di differenziare la situazione, a seconda della presenza o della assenza del concessionario.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CERIONI.

(Segue ZUCCA) Ecco perchè io lamento l'incongruenza con cui molte volte si procede nell'approntare le leggi. Se l'articolo 9 non ha alcuna rilevanza, se non crea situazioni diverse da quelle contemplate in altre leggi, non comprendo perchè debba figurare in legge. Tanto più che il collega Dettori, smentendo l'Assessore, mi ha dichiarato che non soltanto sul piano legislativo, ma neppure sul piano amministrativo si può procedere in modo diverso. Ecco perchè io chiedo ai colleghi, perlomeno, per essere conseguenti, di approvare l'emendamento numero 6, in modo da giustificare l'esistenza dell'articolo n. 9.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

NIOI, Segretario:

Art. 10

L'intesa deve prevedere — in ogni caso — che la durata del contratto consenta al concessionario di godere per un congruo periodo di tempo l'incremento del reddito che la trasformazione è destinata a produrre, e che non

sia, comunque, inferiore ai nove anni decorrenti dalla data del collaudo delle opere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

NIOI, Segretario:

Art. 11

Ferme restando le norme contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali relative alle indennità per i miglioramenti, l'intesa deve prevedere che, all'atto della estinzione del contratto, gli interessi del concessionario, tenuto conto della durata del rapporto, degli eventuali aumenti del canone e degli incrementi di reddito conseguenti alla trasformazione, non siano pregiudicati nella determinazione della indennità a lui spettante.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Qui vi sono, a mio parere, due grossi problemi da affrontare. Il primo è quello al quale ho accennato stamattina. Non mi pare che vi sia un articolo della legge in cui si tratti delle modifiche che intervengano nei rapporti contrattuali tra concedente e concessionario, dal momento in cui viene attuata la trasformazione. L'articolo in esame contiene solo un accenno, ed in forma generica e per di più equivoca, in cui si parla puramente e semplicemente di eventuali aumenti del canone. L'unico accenno che si fa nella legge circa i rapporti tra concedente e concessionario dopo la trasformazione è l'eventuale aumento del canone. Non c'è nessuna norma che stabilisca che cosa avverrà tra concedente e concessionario dopo effettuata la trasformazione. Il canone di affitto, per esempio, come verrà regolato? Si dice «eventuali aumenti». Cioè si presuppone di già, senza stabilire neppure un criterio obiettivo, che una volta operata la trasformazione vi potrà esse-

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

re l'aumento del canone di affitto. Non si dice, ripeto, chi lo dovrà stabilire e in quale misura.

Ora, voi comprendete che un tale equivoco, una tale omissione può essere di per sé un incentivo a non fare le trasformazioni per lo stesso concessionario, il quale già oggi paga normalmente, e parlo soprattutto della pastorizia dove l'istituto dell'affitto è molto più frequente, per i terreni in affitto canoni esosi.

E' inutile che io vi ricordi quanto abbiamo accertato nella Commissione di indagine sulle zone interne. Nelle zone dove più numeroso è il patrimonio ovino e di conseguenza dove maggiore è la domanda dei pascoli, e non solo in quelle, il canone di affitto, per dichiarazione, vorrei dire, quasi unanime è sempre esoso. I colleghi che non hanno partecipato alla indagine dovranno pregare il collega presidente della Commissione rinascita di dare alla stampa, prima del 2000, il rapporto in modo da avere a disposizione il materiale che noi già conosciamo. (*Interruzioni*).

Il Presidente della Commissione è d'accordo nel fissare il 2000, intanto perchè presuppone di avere una vita abbastanza lunga, e poi perchè si presuppone che fino a quell'anno faccia parte del Consiglio. Si tratta di un augurio, in fondo.

Abbiamo accertato nelle zone maggiormente interessate all'affitto e alla pastorizia che i canoni già oggi assorbono dal 50 al 70 per cento ed oltre della produzione lorda. L'idea del demanio pascoli, d'altra parte, nasce anche da questa situazione, e sono stato lieto che alla tavola rotonda su questo argomento, i luminari che sono stati chiamati e che hanno dimostrato di conoscere abbastanza bene la Sardegna, cosa rarissima, perchè normalmente la Regione chiama sempre degli esperti che sanno soltanto che la Sardegna è una isola e nulla più, tutti questi luminari hanno concordato con la esigenza di creare un demanio.

Ha detto il professor Manlio Rossi Doria, se non erro, che il demanio pascoli non è una alternativa, ma l'unica possibilità per risolvere fino in fondo il problema della pastorizia in Sardegna, che è per l'appunto reso difficile, nella soluzione e nella trasformazione, dalle due

questioni: dal fatto che la proprietà della terra sia normalmente diversa dalla gestione dell'azienda, e dal fatto che sui pastori affittuari gravano dei canoni di affitto tali da non consentire alcun risparmio, e molte volte neppure tali da garantire il diritto alla sussistenza del pastore concessionario. In questa situazione non si può operare la trasformazione dei pascoli che è una delle basi, evidentemente, della trasformazione dell'intero sistema pastorale. Abbiamo accertato, per di più, che di fronte a questi canoni così alti del tutto inutile si è dimostrata la legge per l'equo canone. Basta leggere i verbali delle riunioni che abbiamo tenuto con Sindaci, contadini e pastori: in nessun paese, nè un pastore o un proprietario, dobbiamo dire la verità, (c'è stata piena concordanza, direi, da una parte e dall'altra della barricata) ha dichiarato che quella legge è utile per rendere equi i canoni di affitto.

Proprio stamane alcuni pastori sollecitavano anche per quest'anno la riduzione dei canoni di affitto, e quindi, pregherei la Giunta che ha maggiore autorità di me, di predisporre un disegno di legge. Io stesso, non è difficile farlo poichè abbiamo una esperienza in questo campo, presenterò una proposta di legge: ma se c'è l'iniziativa della Giunta, tanto meglio. La maggioranza la accoglierà con maggiore benevolenza di quanto non accolga la mia.

In una situazione di questo genere si vuol fare la trasformazione cioè si fa spendere anche al concessionario (le trasformazioni, per quanto esistano contributi altissimi, comportano evidentemente un onere anche per i concessionari), ma per che cosa? Onorevole Soddu, che siede in rappresentanza della Giunta, per che cosa?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Per l'aumento del reddito del concessionario, è ovvio.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Sono contento che lei si sia messo a destra del collega Dettori...

Dice il collega Soddu: il concessionario pastore intanto può essere spinto a fare dei sa-

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

crifici, in quanto ha come prospettiva quella di avere non soltanto una maggiore produzione nei pascoli, ma di aumentare il proprio reddito, il che significa una modifica della situazione aziendale, quella modifica di cui continuiamo a parlare da vent'anni. Ma nel momento in cui noi non garantiamo che il canone che paga diventi più equo che interesse ha il pastore a fare la trasformazione? Non ha più interesse, e si spiega perchè anche qualche pastore che avrebbe potuto fare qualche miglioramento non lo ha fatto. Non lo ha fatto perchè non ha una stabilità sulla terra tale da garantirgli di sfruttare fino in fondo il prodotto della trasformazione.

C'è poi un altro rischio: in base alla legge per l'equo canone un pascolo migliorato, un pascolo in cui si costruisca un ricovero per bestiame, ad esempio, automaticamente cambia di classe e il suo canone d'affitto viene aumentato. Si capisce, dunque, perchè non si fanno le opere di trasformazione: perchè colui che avrebbe interesse a queste opere non ha la garanzia di poter trarre dall'opera che compie un reddito maggiore di quello precedente. Ecco perchè i proprietari, che tutto sommato non spendono niente, non rischiano niente, affittano le tanche, e sono paghi di prelevare i canoni di affitto, abbastanza alti. Abbiamo accertato che in Provincia di Nuoro, per esempio, taluni pascoli inferiori per resa a quelli della parte della Provincia di Cagliari che meglio conosco, della Marmilla, hanno, rispetto a questi, canoni doppi e talvolta ancora più alti. E non perchè i proprietari siano più cattivi di quelli della Provincia di Cagliari, ma perchè in Provincia di Nuoro la domanda è più forte e determina il mercato.

Nella zona di cui io parlavo, che è dedicata alla cerealicoltura, ma che sta passando a forme, arcaiche, di economia pastorale, ancora non si è sviluppata la tendenza ad aumentare eccessivamente i canoni.

Ebbene, se noi non garantiamo, ecco il punto, al concessionario o affittuario, che la gran parte del prodotto in più determinato dalla trasformazione andrà a suo beneficio, anche se garantiamo la stabilità sul fondo, non pos-

siamo creare un incentivo alle trasformazioni, ma rischiamo di lasciare le cose immutate. Io non capisco perchè in Commissione questo problema sia stato completamente ignorato. Ed è un problema gravissimo. L'articolo 11 che cosa prevede? Prevede che all'atto della estinzione del contratto gli interessi del concessionario, tenuto conto della durata del rapporto, degli eventuali aumenti del canone e degli incrementi di reddito conseguenti alla trasformazione, non siano pregiudicati nella determinazione della indennità di spettanza. Prevede cioè solo il caso in cui un contratto si scioglie perchè è scaduto il termine fissato nell'intesa ed il concessionario ha diritto di rimanere su quel fondo. Ma il periodo di durata dell'accordo non è previsto.

Io stamattina ho fatto il caso tipico, generalizzato, soprattutto nel campo della pastorizia, del proprietario che non parteciperà all'opera di trasformazione. Il problema che sorge è questo: che cosa e chi impedisce al proprietario, che non ha partecipato all'opera di trasformazione, di aumentare il canone di affitto? Stando alla legge in esame nessuno lo può impedire. Aggiungo di più: che questo fatto potrebbe rendere perfettamente inutile anche la norma dell'articolo 10 in cui si dice che il concessionario ha diritto di rimanere su quel fondo per almeno nove anni. Il giuoco sarà molto semplice; se non c'è nessuna norma, che impedisca al proprietario di aumentare il canone di affitto, basterà che, fatta la trasformazione, il proprietario chieda al proprio concessionario un canone di affitto più alto, ed automaticamente il concessionario diventerà moroso, e scatterà quella particolare norma per cui anche i contratti prorogati e fissati per nove anni in caso di morosità possono essere sciolti. Facciamo entrare dalla porta la stabilità sul fondo e la facciamo uscire dalla finestra attraverso la possibilità che si dà al proprietario di aumentare i canoni di affitto. Questa mi pare sia la situazione. Se c'è qualche norma che nella legge preveda il contrario, me la si dica, ed io ne prenderò volentieri atto, ma non mi pare di aver trovato una norma di questo genere.

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. E su che base vorrebbe stabilire una norma di questo genere?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Egregio onorevole Soddu, ella che è progressista, contrariamente al collega di cui parlavo prima, dovrebbe sapere che sia per i pascoli, sia per le vigne, sia per gli immobili quando il contratto è scaduto...

RUIU (P.S.d'A.). Vi sono le proroghe.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Per gli immobili non c'è nessuna proroga, addirittura anzi questo illustre Governo di centro sinistra non soltanto...

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Qui non stiamo parlando di intese sulle case.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Scusi, sto rispondendo alla sua interruzione. Chi impedisce oggi al proprietario X di aumentare il canone di affitto? Me lo vuol dire?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Onorevole Zucca, mi dispiace di interromperla, perchè non faccio altro che favorire la tattica che lei sta usando, ma lei sa meglio di me che il proprietario non può aumentare il canone. Se non fa migliorie non può aumentarlo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Egregio Assessore, io non so a che tattica ella voglia alludere, ma la mia tattica è di discutere i disegni di legge e non da oggi, da vent'anni. La sua tattica, invece, è quella di non discuterli. Due tattiche diverse, entrambe apprezzabili: c'è chi fa il consigliere regionale in un modo e c'è chi lo fa in un altro. Prima risposta. Seconda risposta. Se fosse vero quello che lei dice (e mi dispiace che lei sia proprio di un paese dove la pastorizia è sviluppata) tutta l'indagine fatta nelle zone interne risulterebbe falsa; e falsa risulterebbe la relazione che il Consiglio regionale ha approvato nel luglio dell'anno scorso in cui si dice che uno dei pro-

blemi più gravi è quello della precarietà del concessionario sui fondi presi in affitto, uno degli ostacoli per lo sviluppo...

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Ma questa precarietà cade con la intesa, onorevole Zucca. Lei tenta di arrampicarsi su uno specchio...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se lei mi lascerà parlare vedremo chi si arrampica sugli specchi.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Cade il suo ragionamento perchè c'è l'intesa.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io sto sostenendo che le intese, così come sono strutturate in questa legge, non prevedono nulla per quanto riguarda il canone di affitto. Se lei mi cita lo articolo del disegno di legge in cui invece questo problema è contemplato, è chiaro che il mio discorso cade. Ma io vi ho invitato, appunto per far vedere che non ho nessuna tattica speciale da mettere in atto, a citarmi una disposizione di questo genere.

Stia tranquillo, qui non c'è nessuna tattica speciale, la mia tattica è già stabilita, l'ho dichiarato in Consiglio, partirà dal punto A e arriverà al punto Z. State tranquilli che resterete soddisfatti tutti. Io so che lei alludeva probabilmente ad altra tattica e non alla tattica sulla pastorizia...

MARCIANO (M.S.I.). Tattica di guerra.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non ho nessuna tattica, non ho telefonato a nessuno, non ho chiesto incontri a nessuno da due mesi a questa parte. Ho ricevuto telefonate, ho ricevuto pressioni, ho ricevuto minacce...

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Da me non ha ricevuto niente di tutto questo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ho sperimentato tentativi di linciaggio che mi fanno semplicemente ridere. Almeno, per il momento ci rido

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

sopra, poi in altro momento non riderà qualche altra persona. Io discuto il disegno di legge sulle intese e poichè non sono intervenuto nella discussione generale, proprio perchè mi riservavo di intervenire nella discussione degli articoli, sto facendo il mio dovere. Se questo la annoia, egregio Assessore...

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. No, la seguo attentamente.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se lei è annoiato io non la smetto egualmente; lei può uscire dall'aula.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Se la interrompo è perchè seguo il suo dire con molta attenzione.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Mi fa piacere. Solo che le sue interruzioni dovrebbero essere tali da incitarmi verso la verità, invece lei mi vuol far deviare.

Dicevo: qui non c'è nessun articolo che regoli i canoni d'affitto. E la Commissione di indagine ha accertato che le famose leggi nazionali di proroga non sono applicate da nessuna parte. Questa è la realtà. Abbiamo dovuto fare una battaglia, egregi colleghi, per fare applicare la legge sullo sconto del 30 per cento, perchè la gran parte dei pastori aveva paura che non pagando quel che il proprietario chiedeva potesse essere sfrattata dal pascolo.

Come vedete non sto parlando di cose che non esistono, onorevoli colleghi; sto parlando di situazioni reali e concrete. Voi sapete che quando la domanda supera l'offerta, come nel caso dei pascoli, chi ha il coltello per il manico è il proprietario concedente e non il pastore concessionario. Questa è la realtà delle cose. Ecco perchè, ripeto, questo tipo di intesa, su questo punto, non dice niente. Questa mattina ho dato un suggerimento. Ma bisogna essere d'accordo, e non d'accordo a chiacchiere, egregio Assessore all'agricoltura, come nel caso dell'articolo 9 bis, che lei ha mostrato d'apprezzare a parole. Se siamo d'accordo per proteggere il concessionario, egre-

gio Assessore, possiamo elaborare un emendamento per affermare che nel caso in cui il proprietario non partecipi all'opera di trasformazione, il canone di affitto, a trasformazione avvenuta, non potrà essere superiore al canone pagato prima.

PUDDU MARIO (D.C.). Sono norme generali di diritto.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma chi glielo ha detto? Se fosse vero questo...

PUDDU MARIO (D.C.). Quando ti sei laureato, hai studiato qualche cosa all'Università. Queste cose sono offensive per l'assemblea.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Egregio collega, al mutismo degli altri preferisco anche questa sua provocazione. Non è il caso di andare ad osservare in che modo abbiamo condotto gli studi io e lei. Può darsi che fossimo due asini. D'altra parte conosco gente che agli esami prendeva sempre trenta e lode e nella vita è rimasta cretina. Ma signori miei, dove vivete, in Sardegna o in Papuasias? Conoscete davvero la situazione sarda? L'aumento continuo dei canoni di affitto è una realtà o è una mia invenzione?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Ma questa situazione va regolata con altre norme, non con la legge sulle intese. Altrimenti si rischia di far respingere la legge.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). La ringrazio di questa affermazione. Collega Puddu, prenda atto. Questa interruzione dell'Assessore Soddu dimostra che la sua affermazione è infondata. Se esistesse la norma generale cui lei ha accennato, non si capisce perchè, richiamandola, si potrebbe provocare la reiezione della legge. Questo è un altro mistero...

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. A quale la norma generale vuole riferirsi?

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Lo chiedo al collega Puddu, non a me. Mettetevi d'accordo, fratelli, nella Democrazia Cristiana, mettetevi d'accordo. Mi ha interrotto il collega Puddu dicendo: «Ma come?, sei laureato in legge e non sai che esistono norme generali di diritto per cui i canoni di affitto non possono essere aumentati se non interviene qualche cosa che giustifichi un aumento?». Questo mi diceva poco fa il collega Puddu. Lei invece mi sta dicendo che questa norma generale tanto non esiste che se noi la introduciamo nella legge in esame questa viene respinta. Si metta d'accordo con il suo collega. Anche lei è laureato in legge; qui potremmo fare un bel terzetto.

La realtà è che non esiste nessuna norma del genere, egregio collega Puddu, e che ancora oggi in questo campo domina la legge del più forte e il più forte è il proprietario cedente, perchè non c'è una offerta di pascoli superiore alla richiesta, c'è una richiesta di pascoli superiore alla offerta. D'altra parte come spieghereste (proprio mi dispiace di doverti richiamare a queste cose che si leggono tutti i giorni sui giornali) i conflitti sui pascoli, se fosse vero quello che voi dite?

RUIU (P.S.d'A.). Sono alti in partenza i canoni; non è che vengano aumentati.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma non è vero neppure questo, ci sono dei canoni che sono alti in partenza...

DESSANAY (P.S.U.). Tu vuoi introdurre una norma che regoli i contratti agrari e questa non è la legge adatta.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Bravo Dessanay, tu che sei un filosofo, dovresti insegnare a noi; ma quando tu stabilisci in una legge che nessuno può essere cacciato dal pascolo se fa la trasformazione per nove anni, scusa, che cosa modifichi se non i contratti agrari? In effetti stai legiferando in una materia nuova per la Regione, basandoti sul principio generale stabilito nella legge che parla di intesa e che indica la stabilità sul fondo solo come una finalità da raggiungere.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. L'intesa sui pascoli esiste già; quella che non esiste è l'intesa sui miglioramenti ed è di questo problema che ci stiamo occupando.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Lo nego, e lo nega la Commissione che ha redatto la relazione sulle zone interne...

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Nega che vi sia una intesa. Questo è un altro discorso.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma che cosa vuol dire? Si capisce che l'intesa c'è; se c'è un contratto c'è l'intesa, il problema è come rendere equo questo contratto, abbia pazienza!

Ecco dove non ci intendiamo.

PISANO (D.C.). Dove non ci intendiamo è se dobbiamo fare la legge sul personale o no.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Egregio collega Questore, se ella anzichè rifocillarsi alla *bouvette*...

PISANO (D.C.). Ho dato disposizioni per tutti.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se anzichè impegnarsi nel gravoso compito che il Consiglio ha affidato a lei e a me, come Questori, fosse rimasto presente in aula, avrebbe inteso che ho già risposto, senza parlare così chiaro come lei parla, ho detto tutto senza dire niente.

PRESIDENTE. Chiedo scusa se interrompo; vorrei pregare l'onorevole Zucca e chiunque altro di parlare rivolto alla Presidenza e di non rispondere alle interruzioni.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Onorevole Presidente, io mi son permesso di rispondere a dei colleghi, perchè pensavo che facessero parte dell'assemblea.

PRESIDENTE. La prego di evitare i dialoghi.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Dicevo che quando c'è un contratto agrario c'è certamente una intesa. Non c'era bisogno dell'articolo 20 della legge 588 per stabilirlo. Solo che la legge ci dice che per facilitare le trasformazioni dobbiamo modificare il modo di intendersi tra proprietario e concessionario. Questo è il significato dell'articolo 20 della legge 588. Perché non approfittiamo di stabilire anche qualche cosa in materia di canoni quando c'è la trasformazione? Così come abbiamo profittato della legge sulle intese che stabiliva, che fissava la stabilità sul fondo? Egregio collega Dessanay, lei sa molto bene che se noi avessimo fatto una legge di tal fatta sette anni fa, prima che esistesse la legge 588 il Governo — intendiamoci, allora c'era il Governo reazionario di centro, non c'era il governo rivoluzionario di centro sinistra il quale, come ella sa, non rinvia le leggi — ci avrebbe rinviato la legge. E se noi avessimo osato riapprovarla sarebbe stata impugnata di fronte alla Corte Costituzionale, la quale, come ella ben ricorderà, ha espresso il suo parere affermando che la Regione non può modificare i rapporti privati neppure nella materia in cui, in base allo Statuto, avesse competenza esclusiva come nel caso dell'agricoltura. Con lei ci intendiamo perché, tutto sommato, malgrado tante cose che sono avvenute, sono più vicino a lei che al collega Soddu, sul piano ideologico, anche se riconosco che è un progressista che marcia a destra, ma è sempre un progressista. Dicevo: e possiamo cogliere l'occasione, nel regolamentare l'intesa prevista della legge 588, per accaparrarci un po' di quella competenza a modificare i rapporti privati che finora ci era stata contestata. Su questo siamo d'accordo, egregio collega Dessanay. Non credo di essere fuori dalla logica. Stabilendo che per legge i contratti di affitto, i contratti agrari in generale, una volta che interviene la trasformazione, sono *ope legis* prorogati, almeno per nove anni, noi stiamo interferendo proprio in quei rapporti privati in agricoltura che finora erano un campo riservato al Parlamento nazionale e proibito al Consiglio regionale.

PUDDU MARIO (D.C.). C'è una norma ge-

nerale che ha prorogato *sine die* tutti i contratti di affitto.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma ti ho già detto che quella non è una norma generale; è una norma che vale di anno in anno.

PUDDU MARIO (D.C.). La legge è stata promulgata dieci anni fa e vale sino a quando il Parlamento non riformerà tutto.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Egregio collega Puddu, signori dell'assemblea, può darsi che questa norma esista, ma mi interessa poco. So che non viene applicata e so che, in ogni caso, è una norma approvata dal Parlamento. Noi oggi stiamo intervenendo in un campo che ci era fino ad ieri negato. Poco mi interessa che esista anche una norma nazionale, perché la nostra legge avrà vigore, egregio collega, anche quando quella norma venga abolita. La sua osservazione, dunque, non ha senso perché le norme del Parlamento sono provvisorie, possono essere modificate, o addirittura annullate.

Ritengo che una parte preponderante dell'intesa debba essere il canone di affitto. Perlomeno dal momento in cui la trasformazione è avvenuta. Il problema non è quello del rinvio della legge; il problema è quello di essere d'accordo sul piano politico. E poi, mi dispiace, collega Soddu, una Giunta così formidabile, che gode un prestigio così immenso a Roma e oltre i confini, volete che non sia in grado di far passare una legge come questa? Ma basta che si muova, che vada dal Presidente del Consiglio, tanto più che siamo in periodo elettorale, e le leggi dovrebbero passare tutte, quelle buone, quelle cattive, quelle assurde, quelle scandalose. Si fanno e bella posta certe leggi in questo periodo, e vi preoccupate proprio per una legge di questo tipo che non è scandalosa. Che non sperpera quattrini, che non ratifica illegalità, che non tende a giustificare eventuali reati. No, questa è una legge normale, è una legge con la quale si interviene in campo economico.

La verità è che nel momento in cui si cerca di toccare gli interessi dei proprietari con-

cedenti, voi arrivate a dire che si fa lo esproprio, che verranno date le direttive fondamentali e i piani di trasformazione, ma nel momento in cui c'è da stabilire che il proprietario concedente, anche dopo attuata la trasformazione, se non vi ha partecipato non può minimamente aumentare il canone d'affitto, a parole siete d'accordo su questo principio, ma al momento di stabilirlo in legge vi ritirate sotto lo specioso motivo che non abbiamo competenza per legiferare in questa materia. Ed è proprio questo il momento di approfittare della situazione per regolamentare con legge nostra dei contratti agrari che ricadono sotto questa stessa legge.

Poichè si parla di eventuali aumenti, egregio colleghi dell'assemblea, e già si prevede che i canoni potranno essere aumentati, ma non si dice da chi e in qual misura, egregio collega del partito repubblicano, l'intesa dovrebbe regolare anche questi eventuali aumenti. Se non lo stabilisce l'intesa, chi lo stabilisce? Il concedente, il concessionario, o fanno a fucilate fra di loro? O ci dobbiamo affidare alle Commissioni per l'equo canone, che hanno così brillantemente operato in tutti questi anni? Chi lo stabilisce, egregio collega Dessanay? Io non credo di essere fuori dalla logica...

DESSANAI (P.S.U.). Mi pare che sia fuori da una logica di opportunità.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma se non cogliamo questa occasione, egregio collega Dessanay, mentre possiamo fare riferimento all'articolo di una legge nazionale che implicitamente ci dà questa facoltà, rischiamo di non trovare più una situazione favorevole. Dobbiamo dire queste cose, in legge, diversamente approveremo delle norme che non avranno applicazione concreta, sia per le difficoltà obiettive, sia perchè i concessionari avranno paura che dopo aver rischiato ed essersi impegnati nella trasformazione dovranno pagare un canone di affitto più alto.

Se la maggioranza del Consiglio, che si chiama di centro-sinistra — evidentemente questa povera sinistra ha perso parecchio di significato — se questa maggioranza di cen-

tro-sinistra vuole veramente incidere, io non dico fare cose grandiose, ma incidere nella situazione economica, incidere, con molta difficoltà, perchè tra il fare le leggi ed applicarle ci passa il mare e talvolta l'oceano, ebbene, norme di questo genere dovrebbero figurare all'articolo 11 di cui sto discutendo.

Diceva poco fa il collega Soddu che il Governo potrebbe respingere la legge. Io non ci credo, per quanto non abbia molta stima di questo Governo. Vero è che siamo alla vigilia delle elezioni, ormai il Governo è morto e noi dobbiamo rispettarne l'esempio. Io non credo che una norma così equa, in cui si dica che se il proprietario non ha partecipato all'opera di trasformazione il canone non potrà essere superiore a quello pagato precedentemente, non possa essere approvata. Inoltre, in nessun caso l'eventuale aumento di cui si parla nella legge, non potrà in nessun caso essere superiore alla quota di partecipazione del proprietario, alla trasformazione, alla attuazione del piano organico. Se queste due norme non verranno introdotte, il mio parere è che questa legge lascerà il tempo che trova malgrado la utile iniziativa dei colleghi che l'hanno presentata. D'altra parte, credo debba riconoscere che il testo dei proponenti era ben diverso da quello che poi è uscito dalla Commissione, molto più avanzato. Soprattutto nel campo che maggiormente dovrebbe interessarci, ed in cui maggiormente esiste il fenomeno del contratto agrario sui fondi da trasformare, che è quello della pastorizia, difficilmente questa legge opererà utilmente. Eppure a questo settore si rivolgono tutte le attenzioni, tanto che l'Assessore all'agricoltura ha organizzato perfino una tavola rotonda sul demanio pascoli. Non vi erano molti Assessori, attorno al tavolo, che non era tondo, era soltanto rettangolare, ma di ciò non è responsabile l'Assessore che ha preso l'iniziativa. La responsabilità è degli altri Assessori, che sono talmente impegnati, poveri ragazzi, in un'opera indefessa, quello all'industria nelle fabbriche e gli altri negli altri campi, che non hanno avuto il tempo di onorare l'Assessore all'agricoltura ed il Presidente della Giunta, che avrebbe dovuto essere presente, se un malessere, come ci ha detto il col-

lega Catte, non lo avesse tenuto a Roma. Il problema, evidentemente, non li riguardava, egregio Assessore, oppure sono tanto certi che lei interpreta bene la politica dell'intera Giunta che non avevano bisogno di essere presenti per esprimere il loro parere.

E' il problema d'oggi, questo della pastorizia, e da anni ci stiamo gingillando, diciamo le cose come stanno, con interventi saltuari o a carattere frazionario anche se equi, come lo sconto del 30 per cento, con indagini utili, ma che sono sempre delle indagini e non delle soluzioni, e con tante altre cose, come l'idea del demanio, che per il momento è ancora una idea, perchè sul disegno di legge predisposto dalla Giunta c'è stato un parere contrario unanime anche degli esperti, oltre che dei dirigenti politici. L'idea del demanio c'è, ma non esiste ancora un provvedimento concreto per poterla attuare. Ci stiamo ancora una volta dopo venti anni gingillando nel campo della pastorizia. Ma il nostro cuore, e lo vedremo domani se finalmente potremo discutere le interpellanze che abbiamo presentato con carattere di urgenza sul problema del banditismo, ma il nostro cuore è per le zone interne, le nostre preoccupazioni sono per quelle zone. Ci pensiamo, non dormiamo, non tanto noi della opposizione, quanto la Giunta.

Si fanno appelli alle zone interne, redatti in buona lingua italiana, io non lo nego, ma che lasciano il tempo che trovano anche quando provengono da personalità di rilievo, quale può essere un vescovo. Dal mese di luglio abbiamo approvato la relazione, sia pure provvisoria, della Commissione di indagine per le zone interne e a tutt'oggi non un solo provvedimento è stato attuato — ma che dico? — è stato proposto. Questo in esame dovrebbe essere un provvedimento che dovrebbe incominciare ad incidere proprio in quelle zone e proprio in quel settore particolare. Ma, arrivati al momento di toccare gli interessi concreti dei proprietari fondiari, si torna indietro. E' stato il Consiglio a chiedere di avviare la liquidazione della proprietà terriera assenteista; ebbene, questa legge, se questo articolo rimanesse così come è, non soltanto non avvia alla liquidazione proprio un bel niente, ma non

condiziona neppure lo strapotere dei proprietari fondiari assenteisti, che non sono una invenzione del maligno e degli uomini di Mosca o di Pechino, egregi colleghi, ma sono una realtà della nostra Isola, anzi, direi, una caratteristica della nostra Isola. I proprietari fondiari utilizzano il reddito parassitario degli affitti per vivere comodamente. L'unica loro preoccupazione è di essere disturbati da qualche bandito in vena di fare qualche sequestro, anche nei loro confronti. Questa è la loro unica preoccupazione. Non credo siano preoccupati che la maggioranza di centro-sinistra voglia veramente intaccare i loro interessi, frutto, egregi colleghi, non di onesto lavoro per la gran parte, ma di rapina e di arbitrio e di usurpazione. Con questi sistemi si è formata in Sardegna la grande proprietà fondiaria, egregio collega Occhioni. Storicamente la grande proprietà terriera in Sardegna è frutto di arbitrii, di usurpazione e di atti di banditismo. Questa è la proprietà fondiaria assenteista, questi sono i proprietari assenteisti, però, nel momento in cui si tratta di decidere una norma che incomincia ad avviare diversi rapporti, rapporti più equi, in questo campo, la maggioranza di centro-sinistra si tira indietro e lascia che questo istituto fondamentale, che è quello di fissare i canoni di affitto, sia affidato, e il collega Occhioni certamente è contento, alla economia di mercato, alla legge della offerta e della domanda tanto cara a Malagodi.

Io capisco il collega Occhioni ed il suo partito che non fa mistero di queste tesi, ma mi meraviglia che la maggioranza, che pure è riformista, e non in senso spregevole, nel senso che vorrebbe fare riforme, poverina, questa maggioranza rimanga a mezza strada. Si parlava di riforme di struttura e poi invece si è strutturata la maggioranza, in modo tale che l'unica riforma è stata quella di aumentare i posti di sottogoverno per sistemare amici e dirigenti di partito. Ecco, la maggioranza di centro-sinistra si ferma, arretra e si trincerava dietro giustificazioni che non esistono sul piano giuridico, che non esistono sul piano politico, che non esistono sul piano dell'etica, perchè stabilire giusti rapporti in relazione ai sa-

crifici ed al lavoro che i pastori fanno in confronto a chi se ne sta in città ed al massimo va, egregio collega Occhioni...

OCCHIONI (P.L.I.). Tu appartieni a coloro che stanno in città.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma io appartengo, lo ho riconosciuto...

MEDDE (P.L.I.). E' un proprietario assenteista.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io riconosco di essere proprietario assenteista di cinque ettari di terra.

MEDDE (P.L.I.). Venticinque.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Cinque ettari. Se ne avessi 25 ne sarei lieto e ne darei venti a lei che ne ha più di me. Però io da 15 anni cerco di vendere questi cinque ettari e non riesco neppure a venderli, per cui ho detto all'Assessore all'agricoltura, nella tavola rotonda, come ella sa, onorevole Medde, che se dovessi parlare come proprietario assenteista di cinque ettari di collina, sarei lieto della legge che sta varando la Giunta per il demanio, perchè questo mi consentirebbe finalmente di trovare un pollo, cioè la Regione, a cui vendere i miei terreni. Ho detto che mi occorreva quella legge che avrebbe soltanto aumentato il valore dei terreni e quindi anche i canoni di affitto.

Egregi colleghi, mi dovete scusare se non sono stato abbastanza chiaro e sintetico, ma credo veramente che la mancata regolamentazione in questa legge dei canoni di affitto, almeno per quei contratti agrari che esistono su fondi avviati alla trasformazione, sia una carenza fondamentale che renderà, non dico inefficace, ma certamente molto meno efficace la legge stessa.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11 *bis*.

NIOI, Segretario:

Art. 11 *bis*

I concessionari coltivatori diretti singoli o associati, partecipanti alla «intesa» hanno diritto di prelazione in caso di vendita dei fondi trasformati secondo le norme della legge 26 maggio 1965, n. 590.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 12

Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588, nella concessione degli incentivi sono preferiti i piani organici di trasformazione aziendale che sono presentati secondo le finalità e le disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12 *bis*.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 12 *bis*

Per i terreni di proprietà degli enti locali non sufficientemente valorizzati valgono le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 11 giugno 1962, numero 588.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12 *ter*.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 12 *ter* .

Ove sia in atto, sui fondi da trasformare, un contratto di sub-locazione, il sub-concessionario coltivatore o allevatore diretto subentra a tutti gli effetti al concessionario nei diritti stabiliti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 13

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo 5 compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 15 maggio 1964, n. 12.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 14

Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della presente legge fanno carico al capitolo 11138 dello stato di previsione passiva del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 e a quello ad esso corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

Per fare fronte all'onere di lire un milione relativo al 1966 sono introdotte nel bilancio per il corrente anno finanziario le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata.

Cap. 10401 - Imposta di consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) Lire 1.000.000

Stato di previsione della spesa.

Cap. 11138 - Compensi, indennità di trasferta e rimborsi di spese di viaggio ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi istituiti presso l'Amministrazione regionale (L.R. 19 maggio 1956, n. 12) Lire 1.000.000.

Agli oneri gravanti sui bilanci per gli anni finanziari dal 1967 al 1985 si farà fronte con una quota dell'importo annuo di lire 1.000.000 del maggior gettito dell'entrata sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi totali. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Costa - Bernard - Puddu Piero:

«Art. 14 - Le spese relative all'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1968 e sui corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi futuri. A favore del capitolo 11138 è stornata dal capitolo 17130 dello stesso bilancio la somma di lire 1 milione. Agli oneri gravanti sui bilanci per gli anni finanziari dal 1969 al 1987 si farà fronte con una quota dell'importo annuo di lire 1.000.000 del maggior gettito della entrata sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento». (1)

Emendamento Zaccagnini - Monni - Puddu Piero:

«Art. 14 - Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della presente legge fanno carico al capitolo 11138 dello stato di previsione passiva del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 e a quello ad esso corrispondente dei bilanci per gli anni successivi. Per far fronte all'onere di lire 1 milione relativo al 1968 sono introdotte nel bilancio per il corrente anno finanziario le seguenti variazioni: Stato di previsione dell'entrata. Cap. 10401 - Imposta di consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) L. 1.000.000. Stato di previsione della spesa. Cap. 11138 - Compensi,

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

si, indennità di trasferta e rimborsi di spese di viaggio ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi istituiti presso l'Amministrazione regionale (L.R. 19 maggio 1965, n. 12) L. 1.000.000. Agli oneri gravanti sui bilanci per gli anni successivi si farà fronte con una quota, dell'importo annuo di lire 1.000.000, del maggior gettito dell'entrata sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo incremento naturale». (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bernard per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

BERNARD (D.C.). Signor Presidente, noi ritiriamo l'emendamento che era stato presentato assieme ai colleghi Costa e Puddu Piero. Il motivo dell'emendamento consisteva nella rettifica di una parte dell'articolo così come era stato previsto dal progetto di legge in discussione che faceva riferimento a bilanci di esercizi precedenti. Il motivo per il quale lo ritiriamo deriva dal fatto che l'emendamento successivo fa riferimento, per la parte delle entrate di un milione, a nuove soluzioni che ci sembrano più adeguate, più rispondenti alle necessità della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zaccagnini per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento si illustri da sé. Anzi direi che è già stato illustrato dal collega Bernard.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del testo unificato del disegno di legge: «Norme per la promozione del-

le intese», e della proposta di legge: «Regolamentazione della "intesa" di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente il Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	59
votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	45
contrari	12
astenuti	2

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angioi - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Bernard - Biggio - Birardi - Campus - Catta - Congia - Contu Felice - Defraia - Dessanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Gardu - Ghinami - Ghirra - Giagu De Martini - Guaita - Isola - Lai - Latte - Lilliu - Lippi - Macis Elodia - Manca - Masia - Medde - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Mocchi - Monni - Nioi - Occhioni - Pedroni - Peralda - Perantoni - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Ruiiu - Sanna - Serra - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni - Marciano).

Sull'ordine del giorno.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho molto rispetto per la Presidenza e ho molto rispetto per la conferenza dei Capigruppo, quando fissano i lavori del

Consiglio regionale; ho rispetto dei Capigruppo anche quando non sempre, nell'agire preventivamente, interpellano i componenti dei Gruppi. Ma ciò che ritengo offensivo e inammissibile è che ad ogni pie' sospinto si cambino i programmi dei lavori del Consiglio regionale.

Come ella sa, signor Presidente, noi avremmo dovuto discutere le interpellanze sull'ordine pubblico nella seduta di martedì. L'onorevole Presidente della Giunta, dimostrando sensibilità e rispetto per quest'organo e dimostrando sensibilità e rispetto verso i colleghi del Consiglio regionale, informò la Segreteria generale del Consiglio regionale, e quindi la Presidenza, immagino, di comunicare agli interpellanti che si scusava con ciascuno di essi per non poter mantenere l'impegno che aveva preso di discutere le interpellanze il martedì e si impegnava verso i colleghi, e quindi anche verso di me, che sono uno degli interpellanti, a discutere le interpellanze venerdì mattina. Al Segretario generale che mi telefonava questa comunicazione io dissi che aderivo ben volentieri all'invito del Presidente della Giunta e che mi sarei tenuto a disposizione per venerdì mattina per discutere le interpellanze sull'ordine pubblico.

Ora ci si dice che questo impegno del Presidente della Giunta non è più valido se non a metà, perchè all'improvviso, domani mattina, su decisione, evidentemente, di questa nobile accolta dei Capigruppo, il Presidente della Giunta non sarà più disponibile per mantenere gli impegni, che sono impegni anche d'onore, evidentemente, e di rispetto verso i colleghi, perchè all'improvviso sorge l'esigenza di introdurre nel mezzo del piano dei lavori un argomento che solo ieri, e nella forma che ella sa, è stato introdotto all'ordine del giorno.

Bene, credo che sia venuto il momento di dichiarare che in questo Consiglio hanno diritto ad essere rispettati i Gruppi che hanno 34 colleghi, i Gruppi che ne hanno 14 e anche chi rappresenta da solo il proprio partito, quale sono io. E' venuto il momento di dichiararlo, se vogliamo che i lavori dell'assemblea procedano come devono procedere, col reciproco rispetto di tutti.

Ecco perchè io le chiedo, onorevole Presidente del Consiglio, di rispettare le decisioni già assunte da lei e dal Presidente della Giunta regionale, perchè io ho ricevuto una comunicazione dalla Presidenza del Consiglio regionale, che si faceva portavoce del Presidente della Giunta regionale. Quindi chiedo formalmente che sia rispettato l'ordine dei lavori già prestabilito e che domani mattina si inizi con lo svolgimento delle interpellanze sull'ordine pubblico, perchè io non sono obbligato ad essere presente il pomeriggio, perchè ho degli impegni, e ho il diritto di poter svolgere alla data che era stata fissata la interpellanza che ho presentato e che non ritengo invero meno urgente dell'altro argomento che si vuol discutere. Dico ai colleghi Capigruppo, col massimo rispetto, a tutti i Capigruppo, a tutti, che deve finire questosistema. Voi non siete degli investiti di speciali poteri...

VOCE. Dillo al tuo Capogruppo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). A tutti i Capigruppo, perchè è la conferenza dei Capigruppo che pare abbia deciso il mutamento dei lavori, e non un solo Capogruppo. Dico che è venuto il momento di ridimensionarvi nei vostri poteri, e di rispettare tutti i colleghi, se volete essere rispettati e degni di rispetto. Ecco perchè chiedo formalmente, onorevole Presidente, anche se non ho più la facoltà, come ho avuto per quindici anni, di partecipare con un minimo di dignità e serietà alla conferenza dei Capigruppo, che il mio diritto di svolgere domani mattina l'interpellanza, in base agli accordi che sono stati presi, venga rispettato. Diversamente dovrò trarre ben altre conseguenze, e cioè che in quest'aula non c'è rispetto per i singoli componenti dell'assemblea e che contano solo alcuni, evidentemente, certamente più dotati di me e di tanti altri, ma ai quali non riconosco nessun diritto particolare se non quello di essere rispettati nella misura in cui rispettano gli altri. Diversamente il discorso potrebbe cambiare.

DETTORI (D.C.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, io dirò pochissime cose perchè credo che sulle questioni che sono state proposte alla nostra attenzione dal collega Zucca spetti, credo per riconoscimento unanime di tutti noi, senza alcuna perplessità od esitazione, a lei una risposta ed una decisione. Io voglio dire soltanto che è ben vero che non esiste nel nostro Regolamento interno una norma, presente, per esempio, nel Regolamento della Camera dei deputati che istituzionalizza come organo competente a decidere dello svolgimento dei lavori del Consiglio accanto al Presidente, che dei lavori del Consiglio rimane sempre il moderatore più alto, la conferenza dei Capigruppo. Tuttavia è andata in questi anni consolidandosi la prassi che per cercare di favorire lo svolgimento ordinato dei lavori ha permesso, ha facilitato l'incontro tra rappresentanti di diverse parti politiche, ciascuna delle quali è per sè portatrice di diverse esigenze. Io credo che questa esperienza fatta in questi anni, questa prassi che è andata consolidandosi sia positiva: una prassi utile che debba essere confermata.

La seconda cosa che voglio dire è che nessuno di noi, non io che ovviamente non ho col collega Zucca altro rapporto che quello di colleganza, ma nessuno dei colleghi Capigruppo ha inteso recare offesa nello stabilire il calendario dei lavori a nessuno dei colleghi. Io credo che noi abbiamo cercato di rispettare un ordine di lavori che noi da prima avevamo determinato. Con questo fatto nuovo: che il calendario dei lavori vedeva un elemento prima non considerato, dato dalla indisponibilità del Presidente della Giunta e dalla sua impossibilità di rispondere martedì, come era stato concordato nella seduta pomeridiana, alle interpellanze sull'ordine pubblico. Ma rimane fermo l'ordine dei lavori così come era stato stabilito non nella scorsa settimana o due settimane fa. In una prima riunione, credo più di un mese fa, era stata affermata su richiesta del Presidente della Giunta e da tutti ac-

colta, l'esigenza che alla discussione del disegno di legge sul personale dovesse darsi inizio prima che il Consiglio interrompesse brevemente i suoi lavori per le ferie pasquali. Questo era stato deciso, nel contemperamento di esigenze diverse.

Questo ho dovuto dire, signor Presidente, non perchè in alcun modo abbia inteso precedere la sua risposta. Credo di dover riconfermare la utilità del lavoro che noi abbiamo compiuto, che comporta, ovviamente, per ciascuna parte, una rinuncia ai propri desideri, ai propri propositi, alle proprie impostazioni. E' difficile, evidentemente, che ciascuno volesse conciliare una sua propria posizione con i desideri di 72 consiglieri. E' facile, invece ed è possibile sia pure con una certa fatica, che si concilino le posizioni di cinque Gruppi.

PRESIDENTE. Posso rispondere all'onorevole Zucca dicendo che dovrà pur tenere conto che io non posso, per stabilire l'ordine dei lavori, io o i Vicepresidenti, di volta in volta, indire una riunione che comprenda tutti i consiglieri. Si ricorre ad una conferenza dei Capigruppo, la quale può suggerire al Presidente un certo ordine di lavori così come può, in circostanze mutate, suggerirne un altro, senza che ciò significhi rispetto o non rispetto di alcuno. Rientra, semplicemente, nelle esigenze pratiche dei lavori.

Poichè l'ordine dei lavori che era stato previsto nella precedente conferenza dei Capigruppo non si era potuto rispettare, per poter rispettare un altro legittimo diritto di ognuno, cioè quello di poter parlare nella più piena tranquillità, i nostri lavori hanno subito necessariamente un ritardo. Pertanto, questa mattina, sempre per rispettare l'assemblea perchè a stretto rigore di Regolamento avrei potuto anche farne a meno, ho chiamato nuovamente i Capigruppo, ho spiegato la situazione nella quale ci troviamo che, d'altra parte, tutti conoscevano, e si è venuti così nella decisione di un ordine di lavori leggermente variato, che rispetti, suppergiù, le precedenti che erano state stabilite e che comprenda nella stessa giornata anche le interpellanze...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Si discutano domani mattina, perchè io per domani pomeriggio ho preso degli impegni.

PRESIDENTE. Ma la conferenza dei Capigruppo si è orientata in questo senso. Posso anche far rilevare che non vi sono state obiezioni, che la conferenza dei Capigruppo ha serenamente discusso nella massima tranquillità. Quindi mi pare che lei, onorevole Zucca, non debba adontarsi assolutamente, e tanto meno poi farne un caso di natura personale perchè non lo è assolutamente.

Sicchè domani noi inizieremo i nostri lavori con la discussione della legge sul personale. Potrà anche darsi, potrà anche avvenire, se sarà possibile, che si svolga una interpellanza anche di mattina. Io non lo escludo. Ad ogni modo la conferenza dei Capigruppo si è orientata in questo senso: dedicare la mattina di domani all'inizio della discussione generale sulle leggi che riguardano il personale e la seduta del pomeriggio allo svolgimento delle interpellanze.

Ora, così come la conferenza dei Capigruppo aveva preso un certo orientamento, a me sembra che la stessa conferenza seguendo mano a mano i lavori potrà anche prenderne un altro.

Questa è stata l'opinione concorde dei Capigruppo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io ho affermato che la Presidenza del Consiglio regionale mi ha telefonato, attraverso la Segreteria generale, di tenermi a disposizione venerdì mattina per svolgere la mia interpellanza sull'ordine pubblico. Io le chiedo, signor Presidente, di confermare o meno quanto affermo e se lei, come penso, deve confermare questo, io chiedo il rispetto degli impegni che la Presidenza del Consiglio regionale ha assunto con me e che ha assunto con me e con gli altri il Presidente della Giunta.

Non contesto l'eventuale mutamento dell'ordine dei lavori del Consiglio regionale. Ma

poichè era stato fissato, d'accordo con la Presidenza del Consiglio e con il Presidente della Giunta, di svolgere venerdì mattina le interpellanze sull'ordine pubblico, non c'è nessun appiglio per cui questo impegno non venga mantenuto. Che cosa vieta poi che nel pomeriggio si discuta la legge sul personale? Io sono libero domani mattina per le interpellanze, non sono libero domani pomeriggio. Chiedo, pertanto, se è vero o non è vero, egregio Presidente, che la Presidenza del Consiglio, che la Presidenza della Giunta, hanno assunto, già da lunedì scorso, questo impegno con me. E i colleghi Capigruppo, ai quali riconfermo la mia stima ed il mio rispetto, dovrebbero spiegarmi quali sono i gravissimi motivi che impediscono di mantenere questo impegno per domani mattina.

Se poi, domani pomeriggio, vogliono discutere la legge sul personale, si discuta pure la legge sul personale. Qual è il motivo che vieta di mantenere fermi gli impegni e di continuare poi con la legge sul personale? Non ce ne può essere uno, evidentemente. Poichè, come ella stessa riconosce, signor Presidente, la conferenza dei Capigruppo è soltanto consultiva; io mi rimetto alla sua sensibilità e al modo con cui ella ha diretto in tanti anni questa assemblea suscitando unanime stima.

D'altro canto, siamo in periodo elettorale, signor Presidente, e c'era un'altra precedente decisione della conferenza dei Capigruppo: quella di non tenere riunioni il venerdì pomeriggio. Non si capisce bene, dunque, come dobbiamo programmare il nostro tempo, se si decide una cosa e poi all'improvviso se ne fa un'altra. Chi domani pomeriggio vorrà assistere alla discussione della legge sul personale ci assista. Io, dico la verità, avevo preso impegni che difficilmente potrò disdire e quindi chiedo, ripeto, che domani mattina si svolgano le interpellanze.

Io chiedo soltanto questo, signor Presidente. Cioè chiedo un minimo di rispetto, al quale credo di aver diritto come tutti i colleghi, per poter fare il mio dovere di consigliere regionale.

V LEGISLATURA

CCLX SEDUTA

4 APRILE 1968

PRESIDENTE. Io le rispondo che non posso prendere impegni per gli altri, che per di più sono assenti e con i quali, quindi, non posso conferire. Nella giornata di domani, se sarà possibile anche di mattina, si potrà svolgere anche qualche interpellanza, ma non posso prendere impegni con chi non c'è e per chi non c'è. Il Presidente della Giunta è trattenuto a Roma per motivi importanti e sarà fra noi soltanto domani mattina. Lei chiede di poter compiere il suo dovere, anche il Presidente della Giunta ha il suo dovere da compiere. Tutti abbiamo il nostro dovere da compiere e tutti, modestamente, cerchiamo di compierlo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se domani mattina il Presidente della Giunta sarà assente e non può mantenere l'impegno assunto io ne prendo atto. Ma io avevo capito che il mutamento dello ordine del giorno era in relazione non alla assenza del Presidente, ma ad una decisione pre-

sa dal Capigruppo. Vorrei dunque chiedere, se domani mattina il Presidente della Giunta sarà presente, che si incominci con le interpellanze sull'ordine pubblico. Se sarà assente, si inizi con qualunque legge. Non mi interessa il problema, mi interessa la questione di principio.

PRESIDENTE. Ora mi pare che ci siamo capiti perfettamente.

I lavori del Consiglio proseguiranno domattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 21 e 05.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1968